

CRIPTO-ATTIVITÀ: TASSAZIONE E PROFILI FISCALI

Chia.mo Prof.re
Fabio Marchetti

RELATORE

Chia.mo Prof.re
Giuseppe Napoli

CORRELATORE

Michele Amalfi 747671

CANDIDATO

“Alla mia famiglia”

Indice

Introduzione	1
1. Nascita e profili giuridici delle cripto-valute	3
1.1. Origini e principali caratteristiche.....	3
1.2. Eterogeneità del quadro definitorio.....	7
2. Disciplina sulla tassazione delle persone fisiche	17
2.1. Trattamento fiscale precedente alla Legge di Bilancio 2023	17
2.1.1. Le imposte dirette.....	17
2.1.2. Le imposte indirette.....	24
2.1.3. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.....	28
2.1.4. Imposta di bollo.....	29
2.1.5. Il monitoraggio fiscale	30
2.1.6. Effetti dei chiarimenti di prassi sui neo-residenti.....	32
2.2. I regimi transitori.....	34
2.3. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023.....	37
2.3.1. Novità in tema di imposizione diretta e sostitutiva	39
2.3.2. Novità in tema di monitoraggio fiscale	41
2.3.3. Novità in tema di imposizione indiretta	43
2.3.4. Novità in tema di Imposta di bollo.....	47
2.3.5. Imposta sul valore delle cripto-attività.....	49
2.3.6. Obblighi dei soggetti preposti all'intermediazione	51
3. Disciplina sulla tassazione delle imprese.....	52
3.1. Regime impositivo delle persone giuridiche ante legge di bilancio 2023	52
3.1.1. Trattamento contabile.....	52
3.1.2. Imposizione diretta.....	54
3.2. Le novità della disciplina fiscale in ambito di reddito d'impresa.	56
4. Proposte di regolazione in ambito fiscale	59
4.1. Le questioni irrisolte in tema di tassazione e inquadramento fiscale.....	59
4.2. Prospettive di intervento normativo	65
Conclusioni	67
Bibliografia	69

Sitografia.....	75
Riassunto.....	76

Introduzione

A partire dal 2008 in poi il fenomeno delle cripto-attività ha visto uno sviluppo notevole e per molti anni crescente, sia dal punto di vista della varietà degli strumenti presenti sui mercati digitali, che dal punto di vista della diffusione e della circolazione degli stessi, spronata da un sempre maggiore interesse, e da una crescente curiosità degli utenti, per lo più finalizzata a conseguire rendimenti maggiori rispetto a quelli ottenibili attraverso la normale attività speculativa avente ad oggetto i tradizionali prodotti finanziari.

Rispetto ad un così repentino sviluppo del fenomeno, ci si è trovati dinanzi all'esigenza di fornire la materia di un quadro normativo che la disciplinasse dal punto di vista finanziario, dell'antiriciclaggio e tributario.

Questo elaborato si pone l'obiettivo di analizzare il trattamento fiscale relativo alle cripto-attività ed i profili tributari delle stesse.

Nel primo capitolo, dopo aver accennato alla nascita e alla diffusione di una delle principali tipologie di cripto-valuta, ovvero il bitcoin, ed aver descritto, in breve, alcune delle principali caratteristiche e peculiarità funzionali, economico e tecnologiche degli strumenti digitali, si passerà all'analisi delle diverse definizioni che in mancanza di una normativa univoca si sono fatte largo.

Contributi all'inquadramento giuridico del fenomeno sono arrivati sia su impulso della giurisprudenza comunitaria, le cui determinazioni sono state, per lo più, recepite dai giudici nazionali, sia per iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria.

Quest'ultima, esprimendosi in risposta agli interpelli dei contribuenti, arricchisce il quadro definitivo, a tal punto da consolidare quello che sarà definito come l'orientamento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, il quale in mancanza di una completa disciplina, sarà prevalente nel determinare il trattamento fiscale della materia almeno fino al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, che fornirà una disciplina più ampia e completa del fenomeno.

Nel secondo capitolo si entrerà nello specifico del trattamento fiscale riguardante le operazioni in cripto-attività effettuate dalla persona fisica, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, e si valuterà la rilevanza fiscale

della detenzione di tali attività, ai fini delle imposte dirette, indirette, dell'Imposta di Bollo, e dell'IVA¹.

Tale analisi sarà svolta tenendo conto dell'evoluzione storica, che parte dal trattamento in vigore fino al 31 Dicembre 2022, per lo più frutto degli orientamenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria e degli interventi giurisprudenziali, ed arriva alla disciplina attuale frutto degli interventi contenuti nella Legge di Bilancio del 2023 i quali mirano a disciplinare il fenomeno dal punto di vista dell'imposizione tributaria.

Nel capitolo, inoltre, sarà affrontato il tema dei regimi transitori, introdotti dalla stessa legge di bilancio, finalizzati a rendere più agevole il passaggio tra i due regimi, ante e post entrata in vigore della legge stessa, e a fornire indicazioni in tema di regolarizzazione delle situazioni fiscali precedenti e di rideterminazione dei valori delle attività.

In maniera analoga nel terzo capitolo si affronterà l'evoluzione riguardante la tassazione riservata alle persone giuridiche secondo lo stesso approccio storico, partendo dalla disciplina precedente alla Legge di Bilancio 2023 fino ad arrivare all'analisi delle novità, da questa introdotte, in termini di determinazione del reddito d'impresa e di criteri di valutazione in bilancio degli asset digitali.

L'ultimo capitolo sarà dedicato all'analisi critica delle questioni rimaste irrisolte e non ancora affrontate, con particolare riguardo ai risvolti interpretativi che scaturiscono dai documenti dell'Agenzia delle Entrate sia in merito alla vecchia disciplina che a quella attuale.

La trattazione si concluderà con una breve analisi di quelli che potrebbero essere gli interventi normativi ancora da porre in essere per colmare le lacune presenti nella disciplina.

¹ Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

1. Nascita e profili giuridici delle cripto-valute

1.1. Origini e principali caratteristiche

Le criptovalute nascono all'indomani della crisi finanziaria globale del 2008, in particolare con l'introduzione del Bitcoin ad opera di Satoshi Nakamoto², il quale con tale pseudonimo pubblicò un documento dal titolo "*Bitcoin: un sistema di contanti elettronici Peer-to-Peer*".

In tale documento si manifesta la necessità e la possibilità di creare un sistema di transazione totalmente disintermediato e basato, non sulla fiducia tra le parti, e con il terzo intermediario, ma sulla crittografia³.

Si codifica un sistema a catena di firme digitali con le quali ogni soggetto che realizza una transazione firma un *hash*⁴ della transazione precedente e la chiave pubblica del beneficiario della transazione il quale può verificare le firme.⁵

Un sistema di marcatura temporale⁶ certifica la successione cronologica delle transazioni rendendo superflua l'intermediazione di un ente terzo tra le parti. Il Bitcoin, come tutte le altre cripto-valute che si svilupperanno in seguito si basa su una particolare tecnologia denominata *blockchain*⁷, un sistema di registri distributivi, che presenta un elenco di blocchi crittografati.⁸

² Pseudonimo utilizzato per indicare il creatore del bitcoin, del quale non si conosce la vera identità, è dubbio se si sia trattato di una singola persona o di un team di lavoro. Ciò che si può affermare è che Satoshi Nakamoto è stato attivo nella gestione del sistema bitcoin a partire dalla sua creazione e non oltre il 2010, quando si interrompono le comunicazioni con la comunità degli utenti del bitcoin. Ad oggi esistono diverse teorie riguardanti l'identità del creatore, tra le principali quelle che riconducono a Craig Steven Wright e Adam Back.

³ Sistema che nasconde il contenuto di un messaggio, e lo rende leggibile, decifrabile soltanto a determinati soggetti autorizzati (es. possessori di chiavi crittografiche), la crittografia oltre a garantire la segretezza del messaggio ne garantisce l'integrità e l'autenticità preservandolo da modifiche o alterazioni. Le varie tipologie di crittografia si distinguono tra loro a seconda della chiave crittografica utilizzata, la quale può essere simmetrica, asimmetrica o ibrida.

⁴ Funzione matematica non invertibile che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita, la caratteristica peculiare di tale funzione consiste nel fatto che l'output restituito dalla funzione consiste in un risultato univoco dei dati di input tale per cui un'alterazione dei dati di input produce un output completamente differente.

⁵ S. Nakamoto, *Bitcoin; a peer-to-peer Electronic Cash System*, 2009, pp. 1-3.

⁶ Associa data ed ora alla transazione, ne consegue che ogni documento contrassegnato con marcatura temporale diventa immutabile senza rendere invalida la marcatura stessa.

⁷ Registro distribuito, condiviso e immutabile utilizzato per registrare le transazioni, caratteristiche principali sono l'immutabilità, e la decentralizzazione.

⁸ S. Nakamoto, *Bitcoin; a peer-to-peer Electronic Cash System*, 2009, pp. 1-3.

Ciò che rende inedito il contributo di Satoshi Nakamoto, con la pubblicazione di tale documento, è la combinazione di tecnologie già conosciute ed esistenti, al fine di eliminare il problema della doppia spesa⁹ e di rendere così superflua l'intermediazione delle istituzioni monetarie.

Strumento principale è quindi l'*hash*, il quale verifica che l'oggetto della transazione sia lo stesso in momenti diversi, se in una transazione il numero di *hash* inviato dal mittente coincide con quello ricevuto dal destinatario, si ha la garanzia del fatto che il documento non abbia subito modifiche o alterazioni.

La tecnologia utilizzata è quella della *blockchain*, la quale permette di generare delle catene di *hash* in continua estensione attraverso la creazione di nuovi blocchi, tale da rendere la sequenza di *hash* immutabile e ineliminabile.

Tale sistema, quindi, garantisce la semplicità, sia per quanto riguarda l'apertura di conti o *wallet*¹⁰, che nello scambio di cripto-valute tra individui, unita alla sicurezza. Infatti, grazie alle tecnologie sopra descritte, risulta estremamente complicata, la falsificazione e la manipolazione delle transazioni.

Altre caratteristiche chiave, inoltre, riguardano i vantaggi di natura economica: le commissioni per transazioni in cripto-valuta sono, infatti, notevolmente inferiori a quelle sostenute per i tradizionali metodi di pagamento, ad esempio bonifici bancari, che oltretutto necessitano di tempi maggiori affinché la transazione sia completata.

Il ricorso all'utilizzo delle criptovalute è inoltre incentivato da un altro fattore, non secondario, nelle preferenze degli utenti, ovvero quello di garantire a questi ultimi un relativo anonimato. La detenzione e l'utilizzo della chiave pubblica da parte degli utenti, infatti, non implica la rivelazione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per gli utenti di eseguire transazioni tracciabili.

Le cripto-valute inoltre presentano varie utilità per gli utilizzatori, a partire dalla speculazione fino ad arrivare ad altri tipi di garanzie come la

⁹ Operazione fraudolenta consistente nell'eventualità che si possa utilizzare lo stesso titolo valutario per effettuare più operazioni.

¹⁰ Portafogli digitali contenenti le valute virtuali.

registrazione dei contratti, il deposito di garanzie, o lo scambio di azioni e di altri prodotti finanziari.¹¹

Per molti il ricorso alla compra vendita di cripto-valute fu dettato prevalentemente da finalità di natura speculativa, si tenga presente che una delle più note cripto-valute come il bitcoin presentava una notevole volatilità, si noti come la sua quotazione aumentò nell'arco di un solo anno tra il gennaio 2017 ed il gennaio 2018 da 900 a 15.000 dollari per unità, arrivando anche ad attestarsi a 20.000 dollari per unità nel dicembre 2017.¹²

Tenendo in considerazione che, ogni cripto-valuta presenta sue peculiarità distinte e differenti dalle altre, risulta interessante fare menzione del processo di creazione del bitcoin il quale avviene tramite una procedura definita “*mining*”.

Attraverso tale procedura i creatori di bitcoin che vengono chiamati “*minatori*” competono tra loro per la risoluzione di un problema di natura matematica, attraverso la risoluzione di tale problema gli utenti convalidano le transazioni ed ottengono un corrispettivo in bitcoin. Tale processo di convalida e di emissione permette di decentralizzare le funzioni che sono tipicamente svolte dalle autorità monetarie, come le banche centrali.

Bisogna ricordare, inoltre, come lo sviluppo del codice e della rete, oggi sfugga, secondo l'opinione dominante degli esperti, non solo, come è ovvio, dal controllo degli organi istituzionali, ma anche da quello degli stessi creatori, i quali in casi come quello del bitcoin hanno rinunciato al controllo sul sistema affidando il suo funzionamento a regole matematiche, ed al consenso dei partecipanti.

Dal punto di vista economico il valore delle cripto-valute è determinato dal mercato, proprio come qualsiasi altro bene.

L'apprezzamento del valore delle cripto-valute è da ricondurre alla scarsità della loro presenza rispetto alla domanda crescente soprattutto negli anni in cui tale fenomeno suscitava maggiore curiosità, così come un altro fattore, che contribuisce all'aumento del valore, è la maggiore adozione come forma

¹¹ C. Bianchi, *Bitcoin, Criptovalute, Blockchain Spiegate Facili: la guida completa alle criptovalute per chi parte da zero*, Edizioni GH, Roma, 2019, pp. 13-16.

¹² G. Allisiardi, *Bitcoin per tutti, Bitcoin e le crittovalute spiegate in modo veloce e semplice alla portata di tutti*, tratto da www.bitcoinpertutti.org, p.17.

di pagamento, oltre alla facilità di trasporto e di custodia difficilmente paragonabile ad altri beni utilizzati come riserve di valore.

Da quanto si è detto finora riguardo la natura ed il funzionamento delle criptovalute si evince quindi come tale fenomeno abbia suscitato interesse ed abbia rappresentato una novità per le sue peculiarità, osservate più dal punto di vista informatico, che dal punto di vista squisitamente economico. Tale funzionamento, per quanto complesso, risulta oggi abbastanza chiaro per coloro i quali negli ultimi anni hanno affrontato e studiato il fenomeno dal punto di vista economico e tecnologico.

Decisamente più tortuosa è stata invece la strada che ha portato ad un inquadramento giuridico chiaro di tale fenomeno ed a un conseguente trattamento fiscale, argomenti dei quali ci occuperemo di qui in avanti in questo elaborato.

1.2. Eterogeneità del quadro definitorio

Rispetto a tale nuovo fenomeno si pone fin da subito il problema di inquadrare dal punto di vista giuridico la nascente valuta virtuale e di darne una definizione quanto più puntuale possibile.

Da questo punto di vista si noti come la nomenclatura sia orientata verso la definizione di “Valuta Virtuale” piuttosto che di “Moneta Virtuale”. Infatti, affinché possa essere valida la definizione di moneta è necessaria la presenza delle sue tre funzioni fondamentali:

- Mezzo di scambio;
- Unità di conto;
- Riserva di valore.

Una moneta per essere tale deve essere accettata come mezzo di pagamento per lo scambio di beni e servizi; deve essere l’unità di misura con la quale si registrano le transazioni, si rappresentano i prezzi, i crediti e i debiti; deve mantenere costante il suo valore nominale permettendo di trasferire potere di acquisto nel tempo.

Si possono distinguere inoltre quattro tipologie di moneta:

- Moneta merce;
- Moneta rappresentativa;
- Moneta fiduciaria;
- Moneta elettronica.

La moneta merce è quella che presenta valore intrinseco dato del materiale (metallo) utilizzato per coniarla.

La moneta rappresentativa è priva di valore intrinseco ma è scambiabile con quantità di metallo, oro o argento, che rappresentano quindi il sottostante.

La moneta fiduciaria, meglio nota come moneta fiat, non ha né valore intrinseco né rappresentativo di un sottostante, ma si basa sulla fiducia comune nei confronti dell’emittente (banche centrali) ed ha corso legale.

La moneta elettronica o digitale presenta le stesse caratteristiche della moneta fiat ma viene rappresentata e scambiata digitalmente (conti corrente, carte di credito). Essa rappresenta, infatti, un credito nei confronti dell’emittente espresso in moneta legale, la cui rappresentazione è però

espressa in forma digitale attraverso l'archiviazione su carte emesse da istituti bancari o su portafogli digitali.¹³

Fatte queste premesse si evince chiaramente come le criptovalute non possano essere inquadrare giuridicamente come moneta.

Esse, infatti, sicuramente non sono:

- moneta merce, non avendo valore intrinseco;
- moneta rappresentativa, non avendo un controvalore in oro;
- moneta fiat, essendo prive di corso legale;
- moneta elettronica non essendo emesse da una banca centrale.

Per quanto riguarda la funzione non possono essere classificate come istituto di pagamento e non rientrano nella definizione di moneta elettronica dettata dall'art 1, paragrafo 3, lettera b, della direttiva 2000/46/CE¹⁴.

Resta da capire se hanno la funzione di unità di conto e riserva di valore, sulla cui attribuzione pesa la volatilità dei valori e delle quotazioni osservati negli anni.

Controverso dal punto di vista giuridico è anche se le criptovalute possano considerarsi come beni.

“Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”¹⁵, tale definizione è sicuramente calzante nella parte finale ma bisogna tener conto del fatto che il concetto di cosa è strettamente legato a quello di materialità, che evidentemente non è proprio delle cripto-valute, una definizione plausibile risulta quindi essere quella di cripto-valuta come bene mobile ed immateriale¹⁶.

Altra ipotesi è quella di considerare le cripto-valute come materie prime, in considerazione del fatto che il loro valore è determinato dalla domanda e dall'offerta, e che quest'ultima è limitata nel tempo. Ma anche su tale definizione grava la mancanza del requisito di materialità.

¹³ G. Guerrieri, *La moneta elettronica. Profili giuridici dei nuovi strumenti di pagamento*, Il Mulino, Bologna, 2015.

¹⁴ Tale direttiva definisce la moneta elettronica come “valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente”.

¹⁵ Art. 810 Codice Civile.

¹⁶ Restano comunque perplessità riguardo le tesi secondo le quali si possa attribuire alle criptovalute la definizione di beni fungibili.

La definizione di cripto-valuta come valore mobiliare¹⁷ si scontra con la disciplina avanzata dalla direttiva 2004/39/CE la quale esclude i mezzi di pagamento e restringe il campo di applicazione ai valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

Altri casi di esclusione riguardano i diritti di credito, vi è la caratteristica comune della circolazione ma le cripto-valute non includono al loro interno il diritto ad una prestazione ed il credito pecuniario.

Così come non sembra potersi considerare adeguata la definizione di strumento finanziario, in quanto manca un atto giuridicamente rilevante (es. contratto) finalizzato al trasferimento della moneta legale.¹⁸

Rispetto a tale varietà delle possibili definizioni sopra esposte risulta sicuramente utile ai fini dell'analisi che è oggetto di tale elaborato affermare quanto segue.

Le cripto-valute rientrano all'interno di un insieme più ampio di entità con le quali condividono, oltre alla tecnologia del registro distribuito e della crittografia, la caratteristica comune di non essere né emesse, né garantite da una autorità centrale, ovvero da una banca centrale. Tali entità sono rappresentazioni digitali di un valore che può essere trasferito, scambiato, utilizzato per investire o per pagare, e rientrano tutte all'interno della categoria delle cripto-attività, la cui tassazione e inquadramento dal punto di vista fiscale è oggetto di questo elaborato.¹⁹

Prima di addentrarci nell'analisi delle proposte di definizione normativa che, prevalentemente per impulso del legislatore comunitario, sono state recepite dalla normativa nazionale, risulta opportuno proporre una classificazione di alcune delle varie tipologie di cripto-attività sulla base dell'utilizzo e dell'utilità che ne deriva per gli utenti.

Tra questi vanno menzionati gli *utility token*, accettati esclusivamente dall'emittente della specifica cripto-attività, i quali prevedono per chi ne

¹⁷ La direttiva 2004/39/CE definisce i valori mobiliari come: “a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;

¹⁸ S. Capaccioli, *Criptovalute e bitcoin: profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 2015.

¹⁹ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

dispone, l'accesso ad una utilità, intesa anche come bene o servizio, accessibile digitalmente;

I *security token*, prevalentemente acquisiti per finalità di investimento, possono essere assimilati ai prodotti finanziari, in quanto attribuiscono diritti di natura patrimoniale.

E i *currency*, i quali non conferendo alcun diritto, sono utilizzati prevalentemente come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi, o per essere scambiati o trasferiti, sono tra quelli elencati, quelli con caratteristiche più simili alla moneta. In questa categoria rientrano le cripto-valute.²⁰

Il fenomeno delle cripto-attività va quindi sviluppandosi progressivamente all'interno di un contesto nel quale, mentre la normativa finanziaria mira alla regolamentazione del fenomeno con regole certe e va strutturandosi una disciplina atta a contrastare il riciclaggio, il legislatore, almeno in una fase iniziale, incontra difficoltà nel fornire una cornice giuridica chiara in ambito fiscale.

Tale situazione ha portato all'adozione di orientamenti di prassi proposti da soggetti diversi, ed in particolare dall'Amministrazione Finanziaria,²¹ e ad orientamenti giurisprudenziali, influenzati anche dalla disciplina comunitaria, nei quali si rinveniva, quanto meno, il tentativo di fornire il fenomeno delle cripto-valute, e delle cripto-attività in generale, di una chiara definizione normativa.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021, ne dava una definizione di carattere monetario, equiparandole alla valuta estera.²²

Banca d'Italia le definisce come mezzo di scambio ed esclude, oltre alla classificazione di moneta anche quella di mezzo di pagamento, il quale deve essere obbligatoriamente accettato ed idoneo ad estinguere le obbligazioni pecuniarie.²³

Di diverso avviso è il Consiglio Nazionale del Notariato che invece ritiene che le cripto-valute possano essere considerate alla stregua di un mezzo di

²⁰ *Ibidem*.

²¹ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1 marzo 2022, p. 46.

²² Agenzia delle Entrate, risposta n. 788/2021, p. 4.

²³ Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, Roma, 30 gennaio 2015.

pagamento addirittura di natura convenzionale, che può essere considerato alternativo rispetto alla moneta legale.²⁴

Altri sono stati i contributi forniti alla giurisprudenza, tra questi meritano di essere menzionati quelli dei giudici nazionali.

Tra questi la Corte d'Appello di Brescia con decreto n. 26/2018 stabilisce che “la criptovaluta deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili, [...]. Essa serve, infatti, come l'euro, per fare acquisti”.²⁵

Il Tribunale di Verona che con sentenza n. 195/2017 assimila le criptovalute agli strumenti finanziari.²⁶

Il Tribunale di Firenze, Sez. Fall., che con sentenza n. 18 del 21 gennaio 2019 fa rientrare le criptovalute tra i beni giuridici secondo quanto sancito dall'art. 810 Codice Civile^{27, 28}

Più prudentemente si è espresso il TAR del Lazio con sentenza n. 01077 del 27 gennaio 2020 nella quale sottolineando l'assenza di una disciplina consolidata sancisce l'impossibilità di equiparare la cripto-valuta alla moneta.²⁹

Impulso notevole, al fine di dare un quadro disciplinare unitario e completo al fenomeno, è arrivato nel corso degli anni senz'altro dagli organi comunitari.

Altro contributo comunitario arriva dalla Direttiva 843 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale si limita la possibilità di effettuare operazioni anonime sugli *exchange*³⁰.

Si contiene così, con il contrasto all'anonimato, una delle principali caratteristiche delle operazioni in cripto-valute dando uno strumento in più in chiave di contrasto all'elusione fiscale e al riciclaggio.

²⁴ U. Bechini, M.C. Cignarella, *Quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B, Antiriciclaggio – Compravendita di immobile – Pagamento del prezzo in Bitcoin*, Consiglio Nazionale del Notariato.

²⁵ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, cit., p. 580.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ “Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura.”

²⁸ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, cit., p. 580.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Siti sui quali è possibile convertire la criptovalute in moneta legale.

Gli interventi comunitari sul tema, inoltre, miravano non soltanto alla lotta al riciclaggio e all'elusione ma si ponevano anche l'obiettivo di trovare una collocazione al fenomeno delle cripto-valute tale che non entrasse in contrasto con il principio cardine della libera circolazione dei capitali così come disciplinato dal TFUE³¹.

Il trattato, infatti, all'art. 63 sancisce la libera movimentazione dei capitali tra gli stati membri, vietando qualsiasi ostacolo a tale libertà e qualsiasi limitazione ai pagamenti tra gli stessi stati, mentre all'art. 65, paragrafo 1, prevede la possibilità di applicazione di trattamenti fiscali differenti per gli investimenti esteri.

L'orientamento comunitario tende quindi alla piena conformità della normativa di settore a tali principi.

Contributo significativo è, inoltre, da attribuire alla proposta di regolamento MiCAR³² della Commissione Europea inserita all'interno di un pacchetto riguardante la finanza digitale.

Con tale proposta si intende innanzitutto dare definizione univoca alle cripto-attività, classificandole e distinguendole in classi, tra quelle che sono considerate strumento di pagamento, e quelle che non possono essere così definite.

Inoltre, si amplia il campo di applicazione della disciplina riguardante gli strumenti finanziari facendo rientrare in tale categoria anche gli *asset* emessi tramite DLT³³.

Il regolamento si poneva quindi come obiettivo quello di uniformare la materia, ponendo le basi per lo sviluppo nei paesi membri di un mercato comune delle cripto-attività, con particolare riguardo in tema di vigilanza delle attività degli emittenti di cripto-attività; di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle piattaforme digitali; e di contrasto ad eventuali attività di abuso di mercato.³⁴

A tal riguardo si è pronunciata in maniera concorde anche la Banca Centrale Europea con parere del 19 febbraio 2021 sottolineando, oltre all'auspicabilità

³¹ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

³² Sigla che si riferisce alla bozza di regolamento "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on markets in Crypto-assets and amending Directive 2019/1937/UE".

³³ Tecnologia a registro distribuito.

³⁴ F. Antonacchio, *Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*, in *Il Fisco*, n. 44, 22 novembre 2021.

di una normativa unitaria che possa essere adottata nei singoli stati membri, anche la necessità di un intervento normativo che possa al tempo stesso, da un lato sostenere lo sviluppo del mercato, sfruttando la portata tecnologica del fenomeno e dall'altro, monitorare ed attenuare i rischi per gli operatori legati all'utilizzo delle singole tipologie di cripto-attività.

La BCE, inoltre, invita a porre l'attenzione, in ottica di successive modifiche del regolamento, sulle questioni riguardanti la politica monetaria, e in tema di applicazione della vigilanza prudenziale, specificando che in nessun caso tale disciplina potrà essere applicata ad eventuali cripto-attività emesse direttamente dalla banca centrale o comunque ad eventuali servizi che la banca centrale possa erogare utilizzando la tecnologia DLT.

Tale intervento non è però risultato efficace soprattutto in ottica di omogeneizzazione delle discipline nazionali, innanzitutto perché ancora una volta la proposta definitoria presentava caratteristiche più funzionali che tali da dare un preciso inquadramento giuridico.³⁵

In secondo luogo, la proposta MiCAR più che dotare il fenomeno di una disciplina *ad hoc*, tende ad inserire il fenomeno nel campo di applicazione della disciplina riguardante gli strumenti e i mercati finanziari, applicando alla fattispecie in oggetto una disciplina che con le norme presenti nelle direttive MIFIN 1 e MIFIN 2 non sembra idonea a disciplinare un fenomeno molto più complesso ed articolato.

In ogni caso va evidenziato come l'impulso comunitario si sia inserito in un contesto normativo che presentava grande eterogeneità di interpretazione da parte degli ordinamenti degli stati comunitari.

Basti pensare come in paesi come la Germania l'ordinamento ha considerato le cripto-valute come denaro privato con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista fiscale in tema di esenzione dei proventi derivanti delle vendite private, ed inoltre l'ordinamento tedesco ha considerato irrilevante dal punto di vista fiscale la detenzione di cripto-valute per periodi di tempo superiori ad un anno, facendo meritare alla Germania l'appellativo di "paradiso fiscale delle criptovalute".³⁶

³⁵ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, cit.

³⁶ F.P. Schiavone, *Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute*, cit., pp. 696-698.

Rispetto a tale eterogeneità definitoria risultava evidente la necessità di tendere ad una armonizzazione della normativa che potesse portare chiarezza ai fini soprattutto del trattamento fiscale.

A tale scopo risponde il disegno di legge n. 2572 del 30 marzo 2022, il quale si pone l'obiettivo ambizioso di offrire una definizione univoca che possa essere idonea ad inquadrare il fenomeno delle cripto-attività dal punto di vista normativo, contabile e fiscale.

Il disegno di legge propone di definire la cripto-attività come una "unità matematica", precisando che risponde alla definizione di unità matematica la valuta virtuale di cui all'art. 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs del 21 novembre 2007, n. 231.³⁷

Tale unità matematica, nel disegno è definita "rappresentazione di un valore digitale", non acquisisce la definizione di valuta o di monete ed inoltre si sottolinea l'irrilevanza della finalità dell'investimento ai fini della qualificazione giuridica.

La novità proposta nel disegno di legge consiste, sostanzialmente, nell'anteporre il termine "valore" rispetto alla parola "digitale", diversamente da quanto era stato proposto fino a quel momento, dalla dottrina, che aveva attribuito alle cripto-attività l'espressione di "rappresentazione digitale di valore".

La revisione lessicale dell'espressione che potrebbe sembrare minima, potrebbe comportare nella sostanza, un restringimento, probabilmente non voluto dal proponente, dell'ambito di utilizzo di tale definizione.³⁸

Quest'ultima, sicuramente adoperata in ottica di armonizzazione rischia, infatti, di escludere dal campo di applicazione quelle categorie residuali di cripto-valute il cui valore è ancorato ad un sottostante (es. moneta legale, materia prima).³⁹

Inoltre, il disegno prevede di disciplinare l'attività degli *exchangers* attraverso la modifica del D.Lgs. del 4 ottobre 2019, n. 125, riguardante i prestatori di servizi che operano la conversione di valuta virtuale in moneta legale.

³⁷ L. Aquaro, F. De Vincentiis, *Sembra tempo di certezze sulla tassazione delle operazioni in valuta virtuale*, in *Diritto e pratica tributaria* 5/2022.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

Tuttavia, il disegno non risulta ad oggi convertito in Legge.

In tema di prestatori di servizi, il contributo maggiore all'armonizzazione disciplinare arriva però dal Decreto del 13 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale da attuazione delle norme inserite nell'art. 17-*bis*, comma 8-*bis*, del D.Lgs del 13 agosto 2010, n. 141, che limita l'attività dei prestatori di servizio riguardanti le valute virtuali ai soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del registro tenuto dall'OAM⁴⁰.

Ne consegue che per i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali e di servizi di portafoglio virtuale già operativi nasce l'obbligo di comunicazione all'OAM e tale comunicazione rappresenta requisito di legittimità con conseguenti ripercussioni penali in mancanza.

Il decreto prevede inoltre obblighi in capo ai soggetti iscritti atti a contrastare l'anonimato e in particolare riguardanti la verifica della titolarità effettiva dei portafogli virtuali e dell'identità dei clienti, e di segnalazione di eventuali operazioni sospette all'UIF⁴¹.

Tale esclusività dell'attività di scambio e di conversione di criptovalute riservata ai soli soggetti iscritti all'albo pare essere una soluzione adeguata, quanto meno in termini di trasparenza e in funzione di antiriciclaggio e antielusiva.

In conclusione, si può affermare come l'iniziativa del legislatore con gli interventi normativi fin ora menzionati, sia comunque apprezzabile e celi quanto meno la consapevolezza, della necessità di addivenire ad un quadro normativo più omogeneo e meno disordinato.

Le proposte definitive pervenute dalla dottrina e dai timidi interventi normativi, fin ora analizzati, probabilmente hanno portato risultati più consistenti dal punto di vista della regolamentazione finanziaria ed in ottica antiriciclaggio, che dal punto di vista dell'inquadramento tributario.

Da questo punto di vista vedremo nei capitoli successivi come partendo dal trattamento fiscale posto in essere fino al 31 dicembre 2022, dettato prevalentemente dagli orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, si

⁴⁰ Organismo Agenti e Mediatori, gestisce l'albo degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi le cui attività sono relative alle valute virtuali. Sorveglia sulla legittimità delle attività degli operatori e sul mantenimento dei requisiti dettati dalla legge per l'iscrizione all'elenco, avendo nei riguardi di questi poteri sanzionatori. È organismo sottoposto al controllo della Banca d'Italia.

⁴¹ Unità di Informazione Finanziaria.

arrivi alla nuova disciplina tributaria contenuta nella Legge di Bilancio del 2023.

2. Disciplina sulla tassazione delle persone fisiche

2.1. *Trattamento fiscale precedente alla Legge di Bilancio 2023*

2.1.1. *Le imposte dirette*

In tema di imposte dirette, come già anticipato, la disciplina riguardante l'imposizione a carico delle persone fisiche si delineò per effetto delle risposte che l'Amministrazione Finanziaria offrì ai contribuenti istanti.

Principale fonte di prassi dell'Agenzia delle Entrate, è rappresentata dalla risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021 nella quale emerge chiaramente la posizione dell'Agenzia delle Entrate in merito a due ordini di questioni, ovvero:

- Trattamento tributario delle operazioni in cripto-valute eseguite da persone fisiche;
- Obbligo di monitoraggio fiscale per i detentori.⁴²

Nell'interpello si chiedono all'amministrazione finanziaria delucidazione in merito alla detenzione, per periodi di tempo non brevi (nella fattispecie 5 anni), di criptovalute, sottolineando che tali *asset*, non sono stati alienati, né convertiti in moneta legale⁴³, che il loro acquisto è avvenuto a titolo oneroso, e che la detenzione nel portafoglio digitale non ha prodotto alcuna competenza attiva per il detentore.⁴⁴

Ed inoltre, che gli *asset* in oggetto sono detenute in parte su piattaforma di scambio estera, ed in altra parte in portafogli digitali con controllo diretto della chiave privata⁴⁵ da parte dell'utente.⁴⁶

⁴² L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

⁴³ Si configura quella che viene definita "strategia di detenzione in *holding*", consistente nella detenzione prolungata di quantità di cripto-valute in portafogli digitali.

⁴⁴ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

⁴⁵ La quale consente di disporre delle unità di cripto-valute detenute dall'utente, potendole trasferire su altri portafogli.

⁴⁶ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

Rispetto a tale fattispecie, quindi, le questioni poste all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, riguardano:

- L'eventuale esistenza di un risultato di gestione, rilevante ai fini tributari, determinato dalla detenzione in *holding*;
- L'eventuale obbligo, in capo al detentore che dispone direttamente della chiave privata, di compilazione del quadro RW⁴⁷ della dichiarazione dei redditi.⁴⁸

Per il contribuente autore dell'interpello, in mancanza dell'alienazione o della conversione in euro, la detenzione di cripto-asset in portafogli virtuali, anche per periodi prolungati di tempo, non rileva ai fini fiscali e non dà luogo alla formazione di un reddito, mentre, in caso di vendita a titolo oneroso delle criptovalute stesse, ritiene la cessione possa configurare una plusvalenza da tassare con imposta sostitutiva del 26 per cento^{49, 50}.

In ordine alla prima questione sollevata dall'interpellante l'Agenzia delle Entrate chiarisce che “ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali”⁵¹.

Si evince quindi la posizione dell'Amministrazione Finanziaria che equipara la cripto-valuta alle valute estere.

Tale interpretazione, oltre ad ignorare l'evidente differenza di fattispecie tra le cripto-valute e la moneta avente corso legale, contrasta anche con quanto disciplinato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 il quale restringe il campo di definizione della valuta estera, limitandolo ai “biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale”⁵².

In virtù di tale equiparazione quindi i proventi derivanti dalle cripto-valute realizzati da persone fisiche, rientrerebbero, secondo l'Agenzia delle Entrate, tra i redditi diversi, configurandosi come plusvalenze ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c-ter*), TUIR.⁵³

⁴⁷ Quadro dedicato al monitoraggio delle attività patrimoniali e delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia.

⁴⁸ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

⁴⁹ Art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

⁵⁰ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

⁵¹ Agenzia delle Entrate, risposta n. 788/2021, p. 4.

⁵² Art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

⁵³ L'articolo definisce come redditi di natura finanziaria “Le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lett. c) e *c-bis*), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di

È quindi opinione dell'Amministrazione Finanziaria che le cessioni a termine di cripto-valute abbiano sempre rilievo dal punto di vista fiscale, mentre non rilevano fiscalmente le cessioni a pronti, in quanto mancherebbe lo scopo speculativo. Fa eccezione la fattispecie per la quale la valuta oggetto di alienazione sia stata prelevata da portafogli i quali abbiano avuto per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nel periodo d'imposta una giacenza media superiore ad euro 51.645,69⁵⁴, calcolata tenendo conto di tutti i portafogli detenuti dal contribuente prescindendo dalla loro tipologia.⁵⁵

Si evince quindi, un'altra equiparazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, la quale tende a considerare i portafogli digitali indiscriminatamente come fossero dei conti correnti o dei conti di deposito, con conseguente ulteriore equiparazione del prelievo di cripto-valute dai portafogli al prelievo di contante dai conti correnti e conti di deposito. Nonostante il prelievo delle cripto-valute sia più simile ad un bonifico che ad un prelievo di contante, visto che le cripto-valute prelevate da un portafoglio vengono necessariamente girate su un altro portafoglio.

Ne consegue una interpretazione, indubbiamente sfavorevole per il contribuente, la quale tende a dare carattere realizzativo ad operazioni di spostamento di *asset* tra portafogli dello stesso soggetto, come se potesse avere rilevanza fiscale ed essere considerato un provento un giroconto di moneta da un conto ad un altro intestato alla medesima persona, sempre tenendo presente se la conversione di una tipologia di cripto-valuta con un'altra si configuri quale cessione a pronti piuttosto che a termine.

Tale posizione dell'Amministrazione Finanziaria presenta non poche criticità, in particolare in virtù del fatto che l'attribuzione di rilevanza fiscale alle operazioni *crypto-to-crypto*⁵⁶ risulta difficoltosa se non altro per la presenza di cripto-valute delle quali non si conosce nemmeno il tasso di conversione in moneta legale.

merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetario, e di quote di partecipazione ed organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente".

⁵⁴ Tale requisito quantitativo viene sancito dall'art.67, comma 1-ter), lett. n), T.U.I.R. il quale recita: "Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui".

⁵⁵ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

⁵⁶ Operazioni consistenti nella conversione di quantità di una determinata cripto-valuta in quantità di un'altra tipologia di cripto-valuta.

Risulterebbe opportuno attribuire rilevanza fiscale soltanto alle operazioni di conversione in moneta legale, tassando così esclusivamente l'effettivo provento ottenuto dal contribuente, che sarebbe in questo caso determinato con certezza anche nel suo ammontare.

Non di meno conto sono le difficoltà relative al calcolo della giacenza. L'Agenzia delle Entrate a tal proposito precisa che il contribuente dovrà tenere in considerazione il "cambio di riferimento all'inizio del periodo d'imposta"⁵⁷ come "rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale"⁵⁸.

Nella risposta all'interpello si aggiunge anche che, nella determinazione della plusvalenza il contribuente dovrà "utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute virtuali acquisite in data più recente"^{59,60}.

Ciò crea non poche difficoltà sia per il contribuente in fase di dichiarazione che per l'Amministrazione Finanziaria, in fase di accertamento, data la volatilità degli *asset* in oggetto e dalla natura stessa delle operazioni in cripto-valute che nella maggior parte dei casi vengono effettuate in misura consistente nell'arco di poche ore.

L'Agenzia delle Entrate in conclusione ribadisce che tali operazioni, effettuate da persone fisiche, se non operanti in veste di imprenditori, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%⁶¹, ed esonera l'interpellante dalla compilazione del quadro RT della dichiarazione, giudicando la detenzione in *holding* esercitata dal soggetto in tale fattispecie, giuridicamente irrilevante.

Per ciò che concerne quindi il trattamento riservato alla persona fisica, non imprenditore, le plusvalenze ed i proventi derivanti dalla cessione di cripto-attività sono sottoposte a tassazione secondo quanto segue.

La base imponibile è determinata dalla differenza tra il corrispettivo incassato per la cessione dell'*asset* e il costo sostenuto per acquisirlo, a tale importo viene applicata l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Ciò vale per quelle cripto-attività che posseggono caratteristiche di natura finanziaria quali ad esempio le cripto-valute, ed in tal caso tali proventi e plusvalenze

⁵⁷ Agenzia delle Entrate, risposta n. 788/2021, p. 5.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Secondo il metodo LIFO, *last in first out*.

⁶⁰ Agenzia delle Entrate, risposta n. 788/2021, p. 5.

⁶¹ Art. 5, D.Lgs. n. 461/1997.

sono da classificare quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c-quinquies*) del TUIR.⁶²

Per ciò che riguarda gli *utilitytoken* invece, i proventi derivanti dalla cessione degli stessi sono anch'essi sottoposti ad imposta sostitutiva del 26% ma rientranti nei redditi diversi finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-quater*) del TUIR.⁶³

Nella fattispecie nella quale gli *utilitytoken* dovessero essere assegnati a lavoratori autonomi o dipendenti, a titolo remunerativo dell'attività lavorativa esercitata, rientreranno tra i compensi in natura, e concorreranno alla determinazione del reddito del lavoratore per l'intero importo del loro valore nominale.⁶⁴

Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia un lavoratore dipendente possono verificarsi due ipotesi:

- Per importi superiori ad euro 258,23, tale provento viene sottoposto a ritenuta d'acconto in maniera analoga alle altre componenti della busta paga;
- Per importi inferiori ad euro 258,23, non vi è sottoposizione a tassazione.⁶⁵

Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia un lavoratore autonomo invece l'importo insieme alle altre categorie reddituali sarà soggetto ad IRPEF salvo le fattispecie nelle quali la legge preveda l'applicazione dell'imposta sostitutiva.⁶⁶

Riguardo gli NFT⁶⁷, le operazioni che hanno ad oggetto tale tipologia di *asset* risultano fiscalmente rilevanti solo quando vi è una cessione a titolo oneroso tenendo presente la distinzione tra la strumento in sé e il diritto di utilizzo dello stesso.⁶⁸

In caso di cessione, il reddito derivante è qualificato quale reddito di lavoro autonomo ed è tassato secondo le norme tipiche della fattispecie.

⁶² M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Non Fungible Token*, sono degli asset digitali unici, si tratta quindi di attività non fungibili utilizzati prevalentemente come collezionabili digitali con finalità di pagamento o di investimento

⁶⁸ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

In caso di cessione del diritto all'uso dello strumento, invece, il reddito generato è costituito dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e le spese inerenti all'utilizzo calcolate forfettariamente, ed è qualificato quale reddito da lavoro autonomo assimilato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR.⁶⁹

Mentre rientrano nella classificazione di redditi diversi quelli collegati alla fattispecie nella quale:

- La creazione e l'alienazione di NFT non sia attività abituale del contribuente;
- Gli NFT vengano struttati da soggetti terzi i quali detengano sugli strumenti stessi il diritto d'uso.⁷⁰

A tal proposito va sottolineato come il regolamento MiCA nel classificare le diverse tipologie di cripto-attività, avesse identificato la categoria riguardante le cripto-attività diverse dai *token*, le quali non avendo caratteristiche finanziarie, ed essendo idonee a consentire la fruizione di beni e servizi erogati tramite tecnologia DLT, non presentano la caratteristica della fungibilità.⁷¹

In tale categoria si ritiene opportuno far rientrare gli NFT i quali beneficerebbero dell'esenzione riguardante alcune disposizioni previste dal regolamento stesso⁷² con notevole semplificazione delle procedure di emissione. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento, invece, viene sancito il diritto di recesso per il cliente che acquista gli NFT presso un emittente o presso i prestatori di servizi che vendono gli strumenti in luogo dell'emittente.⁷³

Per ciò che concerne i CFD⁷⁴, ovvero i contratti che riguardano le operazioni speculative di scambio di cripto-attività, la prassi sottolinea come il sottoscrittore di tali contratti non diventi titolare dell'attività sottostante, trattandosi quindi di contratti derivati.⁷⁵

⁶⁹ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ F. Antonacchio, *Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*, in *Il Fisco*, n. 44, 22 novembre 2021.

⁷² In particolare, in tema di redazione e comunicazione del *White Paper*, documento necessario ai fini dell'emissione delle cripto-attività diverse dai *token*.

⁷³ F. Antonacchio, *Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*, in *Il Fisco*, n. 44, 22 novembre 2021.

⁷⁴ *Contract for Difference*.

⁷⁵ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Di conseguenza i proventi derivanti dalla sottoscrizione di tali contratti rientrerebbero anch'essi nei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-quater*), del TUIR.⁷⁶

Tali redditi determinati per differenza tra i componenti positivi e negativi secondo quanto indicato dall'art. 68, comma 8, del TUIR, vanno indicati nel quadro RT della dichiarazione delle persone fisiche e sono sottoposti ad imposta sostitutiva del 26%.⁷⁷

Inoltre, vi è il tema riguardante i redditi derivanti dall'attività di *staking*.

Lo *staking* consiste nell'attività di partecipazione dell'utente alla generazione e allo sviluppo dei nuovi blocchi distribuiti, attraverso il deposito delle cripto-valute nella *blockchain*, che diventano così indisponibili.⁷⁸

Tale attività è idonea a produrre reddito in quando l'utente ottiene una remunerazione in virtù dell'indisponibilità dei propri *asset*.⁷⁹

Tali redditi andrebbero quindi inquadrati tra i redditi di capitale, essendo redditi conseguiti dalla persona fisica per effetto dell'indisponibilità e rientrerebbero quindi nel campo di applicazione dell'art. 44, comma 1, lettera *h*) del TUIR.⁸⁰

Ne consegue che qualora tali proventi siano riconosciuti su portafogli digitali detenuti presso intermediari residenti, per questi vige l'obbligo di applicazione della ritenuta pari al 26%, a titolo d'acconto per i residenti e a titolo d'imposta per i non residenti.⁸¹

Ad ogni modo tali redditi vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I-A dedicata ai redditi di capitale.⁸²

⁷⁶ *Ibidem.*

⁷⁷ *Ibidem.*

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² *Ibidem.*

2.1.2. Le imposte indirette

Da quanto si è detto fin ora si evince come le questioni riguardanti l'inquadramento del fenomeno impattino direttamente sull'applicazione delle singole imposte.

Già la disciplina di prassi dell'Agenzia delle Entrate fu influenzata dagli orientamenti europei, nel menzionato interpello n. 788 del 24 novembre 2021, l'Amministrazione Finanziaria si rifaceva alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, nella quale la Corte esprimendosi sugli effetti delle operazioni in cripto-valute ai fini IVA inquadrava la conversione di cripto-valuta in moneta legale quale prestazione a titolo oneroso, rientrante tra quelle elencate dall'art. 135, paragrafo 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE e per tale ragione esente IVA.⁸³

Nell'opinione della Corte di Giustizia Europea, le cripto-valute sono da considerarsi mezzi di pagamento, e le operazioni effettuate con tali mezzi sono da considerarsi esenti ai fini IVA. Tale posizione rappresentò già un indirizzo significativo che fu recepito in Italia attraverso la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 con la quale l'Agenzia delle Entrate confermava il regime di esenzione nell'ambito di applicazione delle prestazioni di servizi e escludeva l'ipotesi che alle cripto-valute si potesse attribuire la definizione di bene materiale.⁸⁴

Per quanto riguarda l'IVA, quindi, si è visto come l'Agenzia delle Entrate tenda a considerare le operazioni di conversione del cripto-valute con la valuta legale come prestazioni di servizi esenti da IVA⁸⁵.

Ai fine dell'imposizione indiretta risulta interessante analizzare anche un'altra fattispecie di operazioni, in particolare quelle riguardati gli NFT⁸⁶.

A tal riguardo si è espresso il Comitato IVA nel *Working Paper*, 24 febbraio 2022, n. 1037, nel quale si sottolinea come la classificazione ai fini IVA delle operazioni in NFT sia influenzata dai recenti eventi che hanno mutato la

⁸³ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, cit.

⁸⁴ F.P. Schiavone, *Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute*, Diritto e pratica tributaria internazionale n. 3/2019.

⁸⁵ Art. 10, comma 1, n. 3), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina le "operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio".

⁸⁶ *Non Fungible Token*.

fattispecie in oggetto, come lo sviluppo degli *stablecoin*⁸⁷ e l'eventualità che la Banca Centrale possa intervenire emettendo valuta digitale avente corso legale.⁸⁸

Ad ogni modo, si ritiene che tali tipologie di operazione, contrariamente a quelle che hanno ad oggetto le cripto-valute, possano essere considerate quali cessione di beni, ovvero prestazioni di servizi erogate tramite mezzo elettronico come disciplinate dall'art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quindi assoggettate alla normale imposizione che prevede l'aliquota del 22%.

Tale trattamento risulterebbe, inoltre, coerente con la disciplina europea⁸⁹, la quale ricomprende tra tali prestazioni, la fornitura di prodotti digitali generali e la cessione di beni immateriali compresi quelli rappresentati da titoli.

Per ciò che concerne gli *utility token* invece, l'Amministrazione Finanziaria li assimila ai *voucher*⁹⁰. A tali strumenti, privi di finalità speculativa, si applica quindi la disciplina che tende a classificarli secondo la distinzione tra monouso e pluriuso.

Alla cessione dei monouso si applica l'IVA imponibile riguardante la cessione di beni o prestazione di servizio a cui il buono da diritto.

Per quanto riguarda i pluriuso, invece, la cessione dei *voucher* non è imponibile e si applica soltanto l'IVA esigibile nel momento in cui i beni o i servizi, a cui i *voucher* si riferiscono, sono effettivamente trasferiti dal cessionario all'acquirente.

Tale regime impositivo viene confermato dal Comitato IVA, il quale però restringe il campo di applicazione esclusivamente ai buoni con finalità di fruizione di servizi o acquisto di beni, escludendo la fattispecie nella quale il *voucher* sia cedibile a terzi o negoziabile su mercati secondari, e quando non

⁸⁷ Cripto-attività il cui valore deriva da specifiche attività sottostanti.

⁸⁸ F. Antonacchio, *Web3 ed economia decentralizzata nuove sfide fiscali*, in *il Fisco*, n. 39, 17 ottobre 2022.

⁸⁹ Art. 7, Regolamento UE, 15 marzo 2011, n. 282; e Art. 25 Direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, n. 112.

⁹⁰ Buono corrispettivo disciplinato dall'art. 6-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale sancisce che il buono corrispettivo è "uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative".

contiene informazioni esaustive sulla natura del bene o del servizio e sugli estremi del fornitore.⁹¹

Per ciò che concerne la fattispecie degli NFT merita di essere analizzato il trattamento di alcuni tipi di NFT che risulta dalle disposizioni contenute nel regolamento MiCA.

In particolare, di una tipologia che ha visto un notevole sviluppo negli ultimi anni spinto dall'interesse suscitato presso il mercato, si tratta degli NFT rappresentativi di collezionabili digitali e di quelli rappresentativi di opere d'arte.

In merito a queste tipologie il regolamento MiCA stabilisce che nell'ipotesi di cessione dello strumento da parte del creatore stesso dell'opera d'arte, la cessione acquisisce rilievo ai fini IVA nella circostanza in cui il soggetto sia individuabile come soggetto passivo IVA, l'aliquota applicata è quella relativa alle operazioni di cessione del bene o servizio rappresentato come sottostante (10% in caso di opere d'arte).⁹²

Di contro quando poi queste vengono cedute nuovamente sul mercato secondario, tali operazioni vengono allora assoggettate al regime IVA ordinario.⁹³

Potrebbe, invece, verificarsi l'irrilevanza ai fini iva ai sensi dall'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 per i corrispettivi aggiuntivi corrisposti agli autori quando non vi è qualificazione di prestatore di servizio, e di cessione.⁹⁴

Inoltre, rispetto all'applicazione della disciplina dell'IVA, sorgono problemi in merito al requisito di territorialità, per il quale sono imponibili ai fini IVA esclusivamente le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato.

Alle cripto-attività, infatti, non è possibile attribuire territorialità, né tantomeno è possibile stabilire se le operazioni effettuate su piattaforma digitale possano essere considerate quali operazioni eseguite sul territorio nazionale piuttosto che estero.

⁹¹ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

⁹² F. Antonacchio, *Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*, in *Il Fisco*, n. 44, 22 novembre 2021.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

Perciò, ai fini fiscali, risulta rilevante esclusivamente l'identità del soggetto che pone in essere l'operazione e la sua residenza fiscale, la quale è rinvenibile risalendo al detentore della chiave privata.

Tale attività risulta più agevole quando le operazioni vengono effettuate tramite *exchange*, mentre diventa più ostica in caso di detenzione diretta da parte dell'utente del portafoglio digitale. Le operazioni, infatti, non vengono registrate sulla *blockchain* ed è possibile risalire al titolare solo attraverso complicate operazioni di polizia postale.⁹⁵

⁹⁵ M. Leo, *La necessità di regole più chiare per la tassazione delle criptovalute*, in *Corriere Tributario*, n. 10, 1 ottobre 2022.

2.1.3. *Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero*

Sempre nell'ambito dell'imposizione indiretta, bisogna inoltre analizzare la questione riguardante l'assoggettamento ai fini IVAFE⁹⁶, ovvero l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero alla quale sono assoggettate le persone fisiche residenti in Italia alla luce dell'equiparazione delle crypto-valute alla valuta estera adoperata dall'Amministrazione Finanziaria.

Tale equiparazione dovrebbe lasciarci intendere che se di valuta estera si tratta allora le operazioni in crypto-valuta rientrerebbero nel campo di applicazione dell'IVAFAE.

Come già accennato precedentemente però, contrariamente a tale interpretazione, che sarebbe la più intuitiva, le operazioni in crypto-valuta non sono assoggettate ad IVAFAE, in quanto questa "si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria"⁹⁷

Tale esclusione viene ribadita con diversi interventi in vari gradi della giustizia amministrativa, la quale individua invece le fattispecie analoghe per la quale è prevista la tassazione con imposta sostitutiva del 26%.⁹⁸

⁹⁶ Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

⁹⁷ DRE Lombardia, risp. 22 gennaio 2018, n. 956-39/2018.

⁹⁸ P. Mastellone, *Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti*, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 22 dicembre 2021.

2.1.4. Imposta di bollo

Per quanto riguarda l'assoggettamento ad altre tipologie di imposte indirette, invece, analizzeremo in seguito l'estensione a tale fattispecie dell'Imposta di Bollo con la Legge di Bilancio 2023.

L'applicazione di tale imposta infatti non sussiste prima del 31 dicembre 2022, ed in ciò si evince una contraddizione rispetto all'orientamento precedentemente esaminato dell'Amministrazione Finanziaria, la quale in tema di imposta di bollo ritiene inapplicabile la disciplina riguardante la trasparenza dei rapporti bancari ai depositi in cripto-attività, non essendo questi equiparabili ai conti e depositi bancari.

L'applicabilità dell'imposta di bollo, quindi, rimane limitata alle fattispecie nelle quali l'acquisto di cripto-attività avviene tramite l'utilizzo di fonti che da conti bancari italiani vengono trasferiti su conti esteri e successivamente utilizzati per la conversione in cripto-valute.⁹⁹

A tal riguardo rimane dovuta l'imposta di bollo sul conto corrente bancario italiano nella misura di 34,20 euro annui, eccezion fatta per quei depositi che non superino la giacenza media di 5.000 Euro.¹⁰⁰

L'imposta non è invece applicabile sulla giacenza presente sui conti esteri in mancanza del presupposto di territorialità proprio dell'imposta di bollo, sui cui depositi è invece dovuta l'IVAFE nella stessa misura dell'imposta di bollo ed alle stesse condizioni di giacenza.¹⁰¹

⁹⁹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁰⁰ *Ibidem.*

¹⁰¹ *Ibidem.*

2.1.5. *Il monitoraggio fiscale*

In tema di monitoraggio, anche qui l'applicazione è diretta conseguenza dall'equiparazione delle cripto-attività alle valute estere, adoperata dall'Amministrazione Finanziaria.

Riguardo al tema di compilazione del quadro RW, l'equiparazione alla valuta estera, comporta l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 4, D.L., n. 167/1990, il quale prevede che coloro i quali “detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”.¹⁰²

Pertanto, per i detentori di valute virtuali, in tutte le loro tipologie, indipendentemente dalla detenzione diretta o meno della chiave privata, sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale come disciplinato dal D.L. n.167/1990.¹⁰³

L'art. 4 DL 28 giugno 1990, n. 167, infatti, prevede per le persone fisiche l'indicazione all'interno della dichiarazione dei redditi delle attività estere di natura finanziaria anche per quanto concerne quelle non rientranti nel circuito degli intermediari residenti.¹⁰⁴

Tali determinazioni si applicano in maniera analoga alle cripto-attività presupponendo che queste siano attività suscettibili di produrre reddito.

In particolare, secondo quanto viene dettato dall'Agenzia delle Entrate l'obbligo di monitoraggio consta nella compilazione del quadro RW della dichiarazione inserendo il codice 14¹⁰⁵ nella colonna 3, e omettendo la compilazione della colonna 4 indicativa del codice del paese estero.¹⁰⁶

Tale orientamento in tema di monitoraggio ha trovato anche il favore della giustizia amministrativa, la quale con sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020

¹⁰² L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, cit.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁰⁵ Corrispondente alla voce “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”.

¹⁰⁶ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

del TAR del Lazio ha ribadito l'obbligo consistente nella compilazione del quadro RW.

Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria nel ribadire la sussistenza degli obblighi di monitoraggio non pone in essere discriminazioni tra, attività per le quali il contribuente dispone direttamente della chiave privata, ed altre fattispecie.

Ciò è però contestato da parte della dottrina, la quale ritiene che l'obbligo debba sussistere esclusivamente nella fattispecie in cui il contribuente disponga di attività detenute su *custodian wallet*¹⁰⁷ residenti all'estero.

Sempre in tema di monitoraggio, inoltre, si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 13 gennaio 2022¹⁰⁸ con il quale vengono disciplinati i tempi e modi per l'iscrizione all'OAM da parte dei prestatori dei servizi di portafogli digitale, in particolare in tema di:

- dati riguardanti l'identità e l'operatività degli utenti per le operazioni effettuate in Italia;
- modalità con le quali le autorità di polizia e della guardia di finanza¹⁰⁹ possono richiedere ed entrare in possesso di tali informazioni.¹¹⁰

L'obbligo di monitoraggio inoltre viene esteso anche ai soggetti operatori non finanziari i quali operano movimentazioni di conti aventi ad oggetto valute virtuali per importi pari o superiori a 5.000 euro ai sensi delle modifiche apportate al DL 28 giugno 1990, n. 167.¹¹¹

¹⁰⁷ Servizio consistente nella custodia della chiave privata e delle attività del portafoglio digitale.

¹⁰⁸ Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 emanato ai sensi dell'art. 17-bis, comma 8-ter, D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

¹⁰⁹ Nucleo speciale di polizia valutaria.

¹¹⁰ L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1 marzo 2022.

¹¹¹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

2.1.6. Effetti dei chiarimenti di prassi sui neo-residenti

Risulta interessante, inoltre, analizzare gli effetti di taluni documenti di prassi, tra cui l'interpello del 24 novembre 2021, n. 788, della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, sulla categoria dei "neo-residenti".

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 24-*bis* del TUIR consente a coloro i quali, persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia, di poter optare per il regime forfettario consistente nel versamento della somma di 100.000 euro annui, in luogo di quanto avrebbero dovuto versare ai sensi del regime fiscale ordinario.¹¹²

L'art. 24-*bis* del TUIR, infatti, consente a tale categoria di contribuenti, di esercitare l'opzione, la quale consente di usufruire di una tassazione forfettaria per non oltre 15 anni, sui redditi conseguiti all'estero con importo forfettario 100.000 euro, mentre rientrano nelle normali aliquote IRPEF i redditi dagli stessi conseguiti in Italia.¹¹³

Tale importo forfettario rappresenta quanto dovuto dal contribuente per la totalità dei redditi la cui fonte proviene al di fuori del territorio nazionale, fatta eccezione per due fattispecie individuate dalla normativa:

- la prima oggettiva inserita nell'art. 24-*bis*, comma 1, del TUIR, con la quale si escludono dal campo di applicazione le plusvalenze realizzate tramite le cessioni di partecipazioni qualificate in enti esteri conseguite nei primi cinque anni a partire dall'esercizio dell'opzione, tale esclusione vale anche per altre fattispecie a questa analoghe ed assimilabili. Risulta chiara la *ratio legis* antielusiva di tale deroga finalizzata ad evitare abuso di diritto da parte del contribuente.
- la seconda, soggettiva contenuta nel successivo comma 5, che prevede la possibilità per il contribuente di escludere volontariamente dal raggio di competenza dell'imposta forfettaria il reddito prodotto in un singolo paese.¹¹⁴

Ne consegue che per tale categoria, diversamente da quanto avviene per i residenti persone fisiche, le plusvalenze generate dalla detenzione delle crypto-attività:

¹¹² P. Mastellone, *Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti*, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 22 dicembre 2021.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

- rappresentano redditi conseguiti all'estero e perciò soggetti all'imposta sostitutiva;
- non rientrano nel campo di applicazione dell'IVAFE;
- non fanno nascere in capo al contribuente l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW del modello per le persone fisiche.¹¹⁵

¹¹⁵ P. Mastellone, *Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti*, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 22 dicembre 2021.

2.2. *I regimi transitori*

Come già anticipato con la Legge di Bilancio 2023 il legislatore dota la materia in oggetto di una normativa chiara e nel farlo predispone dei regimi transitori vigenti nel periodo a cavallo dell'entrata in vigore della nuova normativa dettata dalla Legge di Bilancio 2023 e la disciplina applicata fino al 31 dicembre 2022.

Tali regimi transitori consentono al contribuente il riallineamento dei valori delle crypto-attività detenute e la regolarizzazione della posizione.

In tema di riallineamento dei valori, per effetto delle disposizioni dettate dal comma 133 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, il legislatore consente al contribuente la possibilità di considerare il valore normale, delle crypto-attività detenute, al 1° gennaio 2023, alternativamente al costo di acquisto, a condizione che su tal valore venga applicata l'imposta sostitutiva del 14% la quale potrà essere versata dal contribuente o in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 oppure in tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% sulle ultime due rate.¹¹⁶

Tale possibilità che il legislatore concede risulta senz'altro conveniente per la stragrande maggioranza dei contribuenti che hanno acquistato crypto-attività precedentemente al 2021 e che hanno visto un crollo considerevole del valore delle stesse, considerando che oltretutto il valore di acquisto potrebbe risultare di difficile determinazione a posteriori.¹¹⁷

In tema di regolarizzazione, invece, per effetto dei commi da 138 a 142¹¹⁸ della Legge di Bilancio, il legislatore ha previsto procedure di sanatoria delle violazioni pregresse, che riguardano sia l'emersione reddituale che l'obblighi di monitoraggio.

Tale regolarizzazione avviene tramite presentazione di istanza di emersione, la quale ha scadenza entro il 30 giugno 2023 e sana quanto detenuto dal contribuente al 31 dicembre 2021.¹¹⁹

¹¹⁶ F. Caravati, *Commercialista e nuovo regime fiscale delle crypto-attività*, in <https://www.caravatipagani.it/news/nuovo-regime-fiscale-criptoattivita/>, 14 marzo 2023.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ I quali commi trovano attuazione per effetto della disposizioni contenute nel provvedimento del 7 agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

¹¹⁹ F. Caravati, *Commercialista e nuovo regime fiscale delle crypto-attività*, in <https://www.caravatipagani.it/news/nuovo-regime-fiscale-criptoattivita/>, 14 marzo 2023.

La legittimazione alla presentazione dell'istanza spetta ai contribuenti persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che abbiano la residenza fiscale in Italia.

Presupposto oggettivo per l'accesso alla regolarizzazione è l'omessa dichiarazione nel quadro RW delle crypto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché l'omessa dichiarazione dei redditi da esse derivanti.

La posizione viene regolarizzata attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva con aliquota del 3,5% sul valore delle crypto-attività detenute alla fine di ciascun periodo d'imposta o al momento di realizzo dei proventi da queste derivanti.

Con tale regolarizzazione al contribuente viene applicata una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno d'imposta per il mancato monitoraggio fiscale.

L'imposta sostitutiva potrà essere versata dal contribuente, o in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023 oppure in tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% sulle ultime due rate.¹²⁰

Tali strumenti fanno parte del sistema di collaborazione volontaria tra fisco e contribuente introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

A questi se ne aggiunge uno ulteriore che merita di essere trattato, ovvero la *crypto voluntary disclosure*¹²¹ con la quale il contribuente, che abbia prodotto redditi da crypto-attività pregressi all'entrata in vigore della nuova disciplina, può regolarizzare la sua posizione in maniera analoga a quanto detto precedentemente ovvero con versamento dell'imposta sostitutiva del 3,5% e dello 0,5% a titolo di sanzione per il mancato monitoraggio da applicare non sulla plusvalenza ma l'ammontare di attività detenute. È dubbio se tali aliquote siano da applicare sul valore complessivo e, quindi, comprensivo dei prelievi effettuati.¹²²

Ad ogni modo, tale opzione risulta sicuramente più conveniente rispetto alla sanzione amministrativa prevista per la mancata dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero, la quale può oscillare tra un minimo del 3%

¹²⁰ F. Caravati, *Commercialista e nuovo regime fiscale delle crypto-attività*, in <https://www.caravatipagani.it/news/nuovo-regime-fiscale-criptoattivita/>, 14 marzo 2023.

¹²¹ Dichiarazione volontaria di detenzione delle crypto-attività.

¹²² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle crypto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

ed un massimo del 15% sugli importi non dichiarati.¹²³ Fermo restando la presunzione di sottrazione a tassazione delle attività detenute in paradisi fiscali, presente nel nostro ordinamento tributario.

Mentre in altri casi, potrebbe risultare, tale opzione meno vantaggiosa rispetto al ravvedimento operoso considerando la sanzione minimo del 3% per gli investimenti in paesi esteri non appartenenti alla *black-list*.¹²⁴

Questa possibilità offerta dall'ordinamento risulterebbe comunque conveniente per coloro i quali non avendo presentato la dichiarazione non possono accedere alla regolarizzazione volontaria.¹²⁵

Per quanto concerne l'onere della prova, rimane in ogni caso in capo al contribuente dare dimostrazione nell'istanza di emersione che le somme dichiarate non provengano da attività illecite.¹²⁶

¹²³ La sanzione raddoppia in caso di investimenti detenuti in paesi considerati paradisi fiscali.

¹²⁴ F. Caravati, *Commercialista e nuovo regime fiscale delle crypto-attività*, in <https://www.carvatipagani.it/news/nuovo-regime-fiscale-criptoattivita/>, 14 marzo 2023.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Ibidem*.

2.3. *Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023*

Come già anticipato, la vera svolta nel campo in oggetto arriva con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023¹²⁷, la quale, tralasciando almeno in parte le questioni di natura definitoria, dota l'ordinamento di una disciplina, applicata a fini fiscali, tale da superare gli orientamenti fin ora analizzati e ad instaurare maggiore certezza sia sul fronte del contribuente che sul fronte dell'attività dell'Amministrazione Finanziaria.

La Legge di Bilancio, innanzitutto, pone una modifica all'art. 67, comma 1, lettera c-*sexies*) del TUIR inquadrando le cripto-attività in maniera analoga a quanto fatto nel regolamento MICA¹²⁸. Tale modifica risulta idonea a classificare quelle attività che non rientrano tra gli strumenti finanziari diversamente disciplinati con normativa *ad-hoc*.

La nuova disciplina stabilisce, quindi, che i redditi derivanti dallo scambio o dalle detenzioni di cripto-attività possedute da persone fisiche, enti non commerciali, e dalle società semplici, rientrano nei redditi diversi e quindi inserisce nel campo di applicazione della nuova disciplina “ le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.”¹²⁹

Al contempo stabilisce una causa di esclusione consistente nelle permutate di cripto-attività appartenenti alla stessa categoria funzionale, le quali non rilevano ai fini fiscali.¹³⁰

Per la nuova disciplina, in sostanza, nell'ambito dei redditi diversi rientrano non solo le plusvalenze realizzate dalla permuta o conversione ma anche i proventi derivanti dalla semplice detenzione delle attività virtuali purché venga oltrepassato il limite dei 2.000 euro nel periodo d'imposta.¹³¹

¹²⁷ Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

¹²⁸ “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

¹²⁹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹³⁰ È fiscalmente irrilevante la conversione di bitcoin in ethereum o in altra tipologia di cripto valuta così come la conversione di un NFT in un altro NFT.

¹³¹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Per i proventi derivanti dalla semplice detenzione, invece, questi formano base imponibile senza la possibilità di deduzioni.

La nuova legge, quindi, da un lato pone la soglia al di sopra della quale la detenzione acquista rilevanza ai fini fiscali, dall'altro interviene in modifica del comma 9-*bis*) dell'art. 68 del TUIR esplicitando le modalità di determinazione delle plusvalenze le quali “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito [...] e il costo o il valore di acquisto”.¹³²

Inoltre, per quanto concerne le plusvalenze originate da cessione, permuta o rimborso, queste sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, e in caso di saldo negativo, la parte eccedente i 2.000 euro può essere portata in deduzione dell'ammontare delle plusvalenze conseguite nei successivi 4 periodi di imposta a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta competente.¹³³

Tale modifica disciplina anche la fattispecie dell'acquisizione delle attività tramite successione. In tal caso il costo è determinato dal valore definito o da quello indicato ai fini dell'imposta di successione mentre in caso di donazione è determinato dal costo sostenuto dal soggetto dante causa.

L'onere della prova riguardo la determinazione del costo di acquisto spetta in capo al contribuente con elementi certi ed in mancanza di tali elementi è presunto pari a zero.

Si evince, quindi, come mentre per i proventi derivanti dalla detenzione vi è il totale assoggettamento degli importi ad imposta, per quanto riguarda le plusvalenze il trattamento fiscale viene notevolmente influenzato dall'azione delle minusvalenze portate in deduzione, a tal proposito la legge si occupa di disciplinare anche le minusvalenze accettate in deduzione precedenti al 31 dicembre 2022, costituendo il menzionato regime transitorio che consente di portare in deduzione le minusvalenze precedenti.¹³⁴

¹³² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ *Ibidem*.

2.3.1. *Novità in tema di imposizione diretta e sostitutiva*

Ne consegue, quindi, in sostanza, che tali redditi diversi così determinati sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% così come avviene per i proventi finanziari attraverso tre tipologie diverse di regimi:

- Regime dichiarativo, disciplinato attraverso le modifiche dell'art. 5, comma 2, D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461, sancendo l'obbligo per il contribuente in sede di dichiarazione di presentare i redditi derivanti dalle cripto-attività ed il conseguente versamento tramite F24 nel termine previsto per i versamenti dovuti per le imposte sui redditi;¹³⁵
- Regime del risparmio amministrato, individuando come intermediari gli istituti bancari e le SIM¹³⁶, consistente nell'esercizio da parte del contribuente dell'opzione in favore degli istituti bancari, società di intermediazione mobiliare, ma anche nei riguardi dei prestatori di servizi di valuta virtuale, e dei prestatori di servizi di portafogli digitali iscritti all'OAM¹³⁷. L'esercizio dell'opzione, che deve essere formalizzato in forma scritta, se realizzato in corso d'anno, ha valenza dal periodo d'imposta successivo e consente agli intermediari l'applicazione diretta dell'imposta sostitutiva. Ma, in questa fattispecie, l'applicazione prescinde dal superamento della soglia dei 2.000 euro in quanto tale franchigia ha rilevanza a condizione che le minusvalenze siano indicate in dichiarazione. Inoltre, affinché sia possibile l'esercizio dell'opzione deve sussistere stabilità di rapporto tra il contribuente e l'intermediario, il quale intermediario provvede al versamento dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo al realizzo trattenendo l'importo¹³⁸ o ricevendo provvista dal contribuente¹³⁹, e provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso modello 770.¹⁴⁰
- Regime del risparmio gestito, con modifica del comma 1, art. 7, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 467, al contribuente è consentito attraverso

¹³⁵ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹³⁶ Società di intermediazione mobiliare.

¹³⁷ Organismo Agenti e Mediatori.

¹³⁸ In caso di proventi derivanti da detenzione.

¹³⁹ In caso di realizzi derivanti da plusvalenza.

¹⁴⁰ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

redazione del documento di controllo di investimento per la gestione dei portafogli, incaricare l'intermediario riguardo la trattenuta e il versamento dell'imposta sostitutiva in maniera analoga a quanto avviene per il regime del risparmio amministrato. L'imposta viene calcolata sul risultato netto della gestione ma a differenza del regime amministrato il risultato viene assoggettato a tassazione secondo il regime di competenza, nel momento della maturazione e non secondo il principio di cassa. Inoltre, in tale regime per effetto della modifica del comma 7, art 7, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 467, i conferimenti nella gestione delle cripto-attività vengono considerati alla stregua di cessioni a titolo oneroso con conseguente assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti dalle divergenze di valore tra il conferimento e il valore attribuito alla fine del precedente contratto di gestione. L'intermediario gestore, quindi, provvede al versamento in luogo del contribuente, in caso questi non metta a disposizione le somme necessarie è facoltà dell'intermediario adempiere attraverso disinvestimenti del patrimonio gestito del contribuente ed è autorizzato alla sospensione del servizio nel caso in cui vi sia prelievo o trasferimento delle attività ed il contribuente non metta a disposizione le somme tali per adempiere al versamento dell'imposta.¹⁴¹

¹⁴¹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

2.3.2. *Novità in tema di monitoraggio fiscale*

La Legge di Bilancio 2023, inoltre, integra la disciplina anche in tema di monitoraggio ed amplia l'obbligo anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale che prima non erano tenuti alle comunicazioni, all'Amministrazione Finanziaria dei dati e degli estremi delle operazioni effettuate dalla clientela.

Inoltre, la nuova disciplina amplia l'oggetto del monitoraggio non solo alle operazioni in cripto-valute come sancito dalla disciplina precedente ma anche a tutte le operazioni aventi ad oggetto ogni tipologia di cripto-attività con indicazione nel quadro RW. Ma allo stesso tempo consente l'esclusione dall'obbligo di monitoraggio per quelle attività affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari e per tramite di questi assoggettate ad imposta sostitutiva.¹⁴²

I mutamenti della disciplina riguardante il monitoraggio fiscale hanno luogo per effetto delle modifiche che il comma 129, lettera *a*) della legge di bilancio apporta all'art.1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.¹⁴³

Il suddetto articolo sancisce l'obbligo in capo agli intermediari bancari e finanziarie di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni in cripto-attività effettuate dai clienti persone fisiche per importi pari o superiori ad euro 5.000.¹⁴⁴

I prestatori di servizi di portafoglio digitale ai quali viene esteso l'obbligo sono inoltre sottoposti all'azione informativa dell'unità speciale per il contrasto all'evasione ed elusione internazionale istituita presso l'Agenzia delle Entrate, nonché all'azione dei reparti speciali della Guardia di Finanza per quanto concerne le operazioni effettuate attraverso soggetti non residenti.¹⁴⁵

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio inoltre estendono l'obbligo di indicazione nel quadro RW delle cripto-attività anche ai soggetti titolari

¹⁴² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁴³ *Ibidem.*

¹⁴⁴ *Ibidem.*

¹⁴⁵ *Ibidem.*

effettivi delle attività che non le posseggono direttamente, coerentemente con quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.¹⁴⁶

Inoltre, ai fine dell'attribuzione dei suddetti obblighi non rilevano le circostanze riguardanti le modalità di archiviazione degli *asset*, e il paese nel quale questi sono detenuti, risultando ininfluyente se questi sono detenuti in Italia piuttosto che in paesi esteri.¹⁴⁷

Come già accennato in precedenza la legge n. 167 del 1990 all'art. 4, comma 3, stabilisce l'esonero dall'obbligo di monitoraggio per quelle attività finanziarie e patrimoniali assoggettate ad imposizione sostitutiva da parte degli intermediari.¹⁴⁸

La circolare 38/E del 2013 elenca le fattispecie di esonero comprendendo:

- Le attività gestite da intermediari residenti;
- I redditi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti finanziari conclusi con intermediari residenti in qualità di controparti o mandatari della controparte;
- Le attività i cui proventi vengono riscossi tramite gli intermediari.¹⁴⁹

Fermo restando che l'esonero sussiste qualora l'intermediario abbia applicato le ritenute o le imposte sostitutive previste per le corrispondenti categorie di reddito.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁴⁷ *Ibidem.*

¹⁴⁸ *Ibidem.*

¹⁴⁹ *Ibidem.*

¹⁵⁰ *Ibidem.*

2.3.3. *Novità in tema di imposizione indiretta*

Nell'ambito di applicazione dell'IVA la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 non si discosta dall'orientamento dato dalla Corte di Giustizia Europea, la quale si esprimeva ribadendo l'esenzione dal campo IVA delle operazioni in *bitcoin*.¹⁵¹

Ciò nonostante, risulta evidente come tale orientamento riguardasse specificamente la fattispecie riguardante l'utilizzo delle cripto-valute come mezzo di pagamento, e trascurasse tutta una serie di operazioni meritevoli di essere analizzate singolarmente al fine di valutare la loro rilevanza ai fini IVA.¹⁵²

Ne consegue una disciplina IVA polidroma consistente nell'analisi delle singole operazioni in cripto-attività effettuata caso per caso. Analisi che viene condotta tenendo presente gli orientamenti internazionali in materia, come ad esempio quelli contenuti nel Rapporto OCSE sulle cripto-attività e quelli scaturiti dalle posizioni del Comitato IVA dell'Unione Europea.¹⁵³

Obiettivo del rapporto CARF¹⁵⁴ dell'OCSE riguardava il contrasto all'erosione di eventuale base imponibile IVA attraverso l'analisi delle operazioni eseguite singolarmente.¹⁵⁵

Tale orientamento è recepito anche a livello Europeo nella DAC8, nella quale si sposa tale approccio per la determinazione della rilevanza ai fini IVA delle operazioni, facendo prevalere una valutazione sostanziale dell'operazione piuttosto che formale.¹⁵⁶

Quanto detto finora è valido fermo restando che generalmente le operazioni sono da considerarsi esenti ed in particolare sono sempre esenti le operazioni elencate dall'art. 10, comma 1, n. 3), del Decreto IVA ovvero:

- La conversione tra criptovalute e moneta legale;

¹⁵¹ Corte di Giustizia Europea, sentenza C-264/14 del 22 ottobre 2015.

¹⁵² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ “*Crypto-Asset Reporting Framework*”, (CARF), documento emanato nell'ottobre 2022 su impulso del G20.

¹⁵⁵ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁵⁶ *Ibidem*.

- L'attività di *mining*;
- L'erogazione di servizi di portafoglio digitale;
- L'attività di *staking*.¹⁵⁷

Tale esenzione secondo consolidata giurisprudenza comunitaria¹⁵⁸ resta da intendersi riguardo le prestazioni onerose, e non sussiste per quelle prestazioni a titolo gratuito che quindi sono da considerarsi irrilevanti ai fini IVA. In tale fattispecie risulterebbe rientrare l'attività di *mining* nella quale non risultando una prestazione di servizio figura quale operazione fuori campo IVA.¹⁵⁹

Tale orientamento in tema di *mining* risulterebbe applicabile in via analogica a tutte le cripto-attività sulla base della prassi riguardante le cripto-valute risultante dalle risposte agli interpelli n. 508 e n. 515 del 2022. Fermo restando l'imponibilità ai fini IVA delle operazioni di *mining* quando le controparti sono palesate nel contratto, e sussistono i presupposti tipici dell'applicazione dell'imposta¹⁶⁰.

Simile approccio di analisi delle singole operazioni vale anche per ciò che concerne le operazioni in *security token* ed i servizi a loro connessi, per i quali vale l'esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4) del Decreto IVA, fermo restando quanto già si è detto in tema di equiparazione dei *token* ai *voucher*.¹⁶¹

Riguardo le operazioni in NFT, quest'ultimi vengono considerati quali meri strumenti, ed ai fini IVA rileva esclusivamente la natura del sottostante con applicazione della relativa disciplina.¹⁶²

Tale valutazione riguardo il trattamento degli NFT deriva dall'approccio *look through* promosso dall'OCSE.

Secondo tale approccio ai fini della determinazione del trattamento fiscale al quale sottoporre le operazioni assumono rilevanza, oltre alle modalità di

¹⁵⁷ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁵⁸ La sentenza causa C-264/14, del 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia Europea, prevede, infatti, il suddetto regime di esenzione in relazione alla sole operazioni effettuate a titolo oneroso.

¹⁵⁹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² *Ibidem*.

scambio degli strumenti, le disposizioni contrattuali riguardanti i diritti sottostanti allo strumento.

Tali disposizioni contrattuali vengono inserite in uno *smart contract*, ogni strumento NFT ne ha uno specifico associato il quale è imm modificabile in virtù della registrazione nella *blockchain*.¹⁶³

Come già anticipato ai fini IVA rileva la natura del sottostante, il quale può essere un bene, servizio o diritto, il quale può avere anch'esso natura digitale oppure natura fisica.

Secondo l'OCSE quindi l'NFT altro non sarebbe che un veicolo, mezzo attraverso il quale circola il sottostante, ed in virtù di tale asserzione quindi che si applica la disciplina IVA relativi alle operazioni riguardanti il sottostante.

Nello specifico se il sottostante ha natura digitale, allora si applica la disciplina relativa ai servizi elettronici

Diversamente, se il sottostante ha natura fisica si applica la disciplina tipica delle singole categorie di beni o servizi alla quale il sottostante appartiene.

Nel primo caso si precisa che l'individuazione del sottostante digitale si ha per effetto dell'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione del consiglio dell'unione europea del 15 marzo 2011, n. 282 il quale fa rientrare tra i servizi digitali numerose fattispecie, ricomprendendo anche i *software* ed i relativi aggiornamenti. A tali operazioni si applica la disciplina IVA tipica di tali servizi ed in tema di territorialità ai sensi dell'art. 7-*octies* del Decreto IVA rileva la residenza fiscale del committente.¹⁶⁴

Si specifica che qualora la cessione dello strumento avente come sottostante un'opera d'arte sia effettuata dall'autore resta irrilevante ai fini IVA, in quanto non si è nella fattispecie delle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *a*) del Decreto IVA, in caso contrario l'operazione è soggetta al regime ordinario.¹⁶⁵

Per ciò che riguarda il secondo caso, è ovvio che il trasferimento dell'NFT non è fatto idoneo a provocare l'effetto traslativo sul sottostante materiale.

¹⁶³ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

Ne consegue che valgono le regole delle operazioni riguardanti il sottostante ma l'imposta rimane esigibile nel momento in cui viene trasferito l'NFT posto che le parti intendano regolare in questa modalità il trasferimento del bene materiale, con il trasferimento dell'NFT si generano, quindi, gli effetti tipici della consegna del bene all'acquirente.¹⁶⁶

Quando sottostante è un diritto si applica la disciplina del sottostante stesso posto che tale fattispecie viene considerata quale prestazione di servizio con conseguente momento di esigibilità dell'imposta che coincide con il momento nel quale viene pagato il corrispettivo.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁶⁷ *Ibidem*.

2.3.4. *Novità in tema di Imposta di bollo*

Inoltre, in tema di imposizione indiretta la nuova legge istituisce l'imposta di bollo con aliquota annua del 2 per mille da applicare sul valore, osservabile al termine del periodo di rendicontazione effettuata da parte dell'intermediario, o in assenza, da applicare sul costo di acquisto con modalità e tempistiche di versamento identiche a quelle in vigore per il versamento dell'imposta di bollo gravante sulle attività finanziarie.¹⁶⁸

La base imponibile è quindi costituita dal valore osservabile al termine del periodo di rendicontazione o, in mancanza, al 31 dicembre dell'anno d'imposta. Se tale valore non è determinabile rileva il costo d'acquisto.

Inoltre, in mancanza di intermediari i quali applichino l'imposta di bollo, sulle cripto-attività deve essere applicata una apposita imposta sul valore delle stesse, i cui soggetti passivi sono quelli non colpiti da imposta di bollo e non sottoposti agli obblighi di monitoraggio. L'imposta, quindi, presenta la stessa aliquota (2 per mille) da applicarsi in tutti i casi in cui non si è assoggettati ad imposta di bollo.¹⁶⁹

In tal caso, la base imponibile è determinata dal valore presente sulla piattaforma di *exchange* al 31 dicembre di ogni anno solare o, se impossibilitati, su piattaforme dove sono scambiate le medesime cripto-attività. A tale imposta è possibile portare in deduzione le eventuali imposte patrimoniali versate nelle casse del fisco estero. Per il versamento si applicano le normali disposizioni in tema di imposte sui redditi.¹⁷⁰

L'imposta può essere assolta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *a*) del D.P.R. n. 642 del 1972 nella modalità più tradizionale, mediante contrassegno presso gli intermediari abilitati, o virtualmente.

In caso di assolvimento virtuale sussiste in capo al contribuente l'obbligo di dichiarazione all' Agenzia delle Entrate riguardante gli elementi rilevanti ai fine della liquidazione dell'imposta, entro gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta.

¹⁶⁸ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

L'art. 15-bis invece prevede per alcuni soggetti l'obbligo di versamento a titolo di acconto entro il 16 aprile dell'anno d'imposta, dell'intero importo dell'imposta liquidata virtualmente ed in via provvisoria.

Tale fattispecie riguarda:

- Gli istituti bancari;
- Poste italiane;
- Le SGR;
- Le SIM;
- Le capogruppo dei gruppi bancari;
- Le assicurazioni;
- I soggetti operanti nel settore finanziario, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento rientranti nel titolo V, V-bis e V-ter del TUB¹⁷¹.¹⁷²

¹⁷¹ Testo Unico Bancario.

¹⁷² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

2.3.5. Imposta sul valore delle cripto-attività

La legge di Bilancio del 2023 al comma 146 modifica quanto sancito dall'art. 19, comma 18, D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo l'imposta sul valore delle cripto-attività.¹⁷³

I soggetti passivi di tale imposta risultano essere tutti i soggetti residenti nel territorio dello stato, i quali detengano cripto-attività non soggette all'imposta di bollo. Tale requisito soggettivo sussiste a prescindere dalla soggezione a meno di tali soggetti agli obblighi di monitoraggio individuati dall'art. 4, D.L. del 28 giugno 1990, n. 167.¹⁷⁴

Ne consegue nella pratica che coloro i quali dal 1° gennaio 2023 dovessero detenere cripto-attività in maniera disintermediata, senza quindi possibilità che il soggetto incaricato dell'intermediazione possa applicare l'imposta di bollo, sono assoggettati a tale imposta.¹⁷⁵

L'imposta riguarda quindi prevalentemente le fattispecie nelle quali gli *asset* sono detenuti presso intermediari non residenti oppure immagazzinati e detenuti su dispositivi privati (pc, chiavi usb, ecc.).¹⁷⁶

Nei soggetti passivi sono ricompresi coloro i quali prestano attività lavorativa all'estero ma la cui residenza fiscale è per legge stabilita in Italia, in virtù della presunzione legale.¹⁷⁷

La base imponibile è determinata dal valore rilevato sulla piattaforma *exchange* all'ultimo giorno del periodo d'imposta, o in mancanza da piattaforme sulle quali vengono scambiati gli *asset* della stessa tipologia.

Se gli *asset* sono stati alienati la base imponibile si determina secondo il valore osservabile all'ultimo giorno di detenzione.¹⁷⁸

L'aliquota è del 2 per mille e va versata secondo i tempi e le modalità applicati alle imposte sul reddito. Il calcolo viene effettuato tenendo conto dei giorni di detenzione nell'anno d'imposta e della percentuale di *asset* detenuti, in caso di comproprietà.¹⁷⁹

¹⁷³ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁷⁴ *Ibidem.*

¹⁷⁵ *Ibidem.*

¹⁷⁶ *Ibidem.*

¹⁷⁷ *Ibidem.*

¹⁷⁸ *Ibidem.*

¹⁷⁹ *Ibidem.*

Rispetto a tale imposta ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 il contribuente può portare in deduzione fino a concorrenza dell'intero ammontare, eventuali imposte versate nelle casse estere in virtù della detenzione degli *asset* presso intermediari residenti all'estero, fino al limite massimo dell'imposta dovuta in Italia.¹⁸⁰

In tema di versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, acconti e saldo si applicano le norme relative alle imposte sul reddito.¹⁸¹

¹⁸⁰ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁸¹ *Ibidem*.

2.3.6. *Obblighi dei soggetti preposti all'intermediazione*

La nuova legge, inoltre, disciplina attraverso l'introduzione della lettera *d*) del comma 128 gli obblighi in capo alle società residenti, che effettuano l'intermediazione, e a quelle non residenti per ciò che concerne le operazioni riguardanti stabili organizzazioni nel territorio italiano.¹⁸²

Gli obblighi di comunicazione riguardano tutte le fattispecie potenzialmente idonee a generare redditi diversi di cui alla lettera *c)-sexies*, comma 1, dell'art. 67 del TUIR.¹⁸³

Ovvero le fattispecie riguardanti:

- la cessione onerosa, il rimborso, la permuta, la detenzione di cripto-attività;
- i prelievi di cripto-attività dei portafogli virtuali;
- il trasferimento di cripto-attività su portafogli intestati a soggetti diversi da quello originario.¹⁸⁴

Qualora l'obbligo di comunicazione nasca per più di un soggetto sulla stessa operazione, prevale l'obbligo per il soggetto che per primo ha intermediato l'operazione o per colui il quale intrattiene un rapporto di intermediazione più stabile e diretto con il contribuente.¹⁸⁵

Le informazioni da comunicare riguardano:

- gli estremi anagrafici e fiscali del contribuente;
- la natura dell'operazione;
- il numero e il valore degli *asset* interessati;
- i redditi diversi eventualmente generati dall'operazione.¹⁸⁶

¹⁸² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ *Ibidem*.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

3. Disciplina sulla tassazione delle imprese

3.1. Regime impositivo delle persone giuridiche ante legge di bilancio 2023

3.1.1. Trattamento contabile

Ai fini dell'analisi degli impatti delle operazioni in cripto-attività sul reddito d'impresa, non si può prescindere da un'analisi dell'inquadramento contabile del fenomeno.

Dal punto di vista contabile i principi tendono verso una classificazione in bilancio delle cripto-attività basata sul criterio funzionale e sulla destinazione, finalità per la quale queste sono state acquistate e vengono detenute.

Sul trattamento contabile delle cripto-attività si è pronunciato l'IFRIC¹⁸⁷, nel giugno 2019 su sollecito dello IASB¹⁸⁸, il quale esclude che, per quanto concerne i soggetti che adoperano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, le cripto-attività possano essere registrate in bilancio tra le disponibilità liquide e tra le immobilizzazioni finanziarie, legando la loro contabilizzazione in bilancio alla destinazione economica.¹⁸⁹

In particolare, dal punto di vista contabile queste andranno classificate tra le rimanenze di magazzino¹⁹⁰ qualora siano acquistate al fine della successiva alienazione, o tra le immobilizzazioni immateriali¹⁹¹ qualora si preveda di detenerle per periodi di tempo più prolungati.¹⁹²

Per ciò che riguarda le attività destinate alla vendita o alla conversione, quindi, queste devono essere valutate al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzo secondo quanto sancito dallo IAS 2. Di conseguenza l'acquisto determinerà la rilevazione del costo in conto economico e

¹⁸⁷ *International Financial Reporting Interpretations Committee*, comitato competente in materia di interpretazione dei principi contabili, suggerisce orientamenti in casi che non vengono esplicitamente trattati nei principi.

¹⁸⁸ *International Accounting Standard Board*, organo competente in materia di stesura ed emanazione dei principi contabili.

¹⁸⁹ M. Piero, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, Fascicolo 2/2020, *Rivista di Diritto Tributario*.

¹⁹⁰ IAS 2.

¹⁹¹ IAS 38.

¹⁹² M. Piero, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, Fascicolo 2/2020, *Rivista di Diritto Tributario*.

l'iscrizione tra le rimanenze dello stato patrimoniale, mentre la vendita determinerà un ricavo.¹⁹³

Qualora, invece, siano acquisite con finalità di investimento, prevedendo una detenzione più prolungata, queste dovranno essere iscritte in bilancio con valutazione al costo di acquisto ed in caso di cessione si rileverà un provento od un onere dovuto alla differenza tra il valore contabile ed il corrispettivo ricevuto per la cessione.¹⁹⁴

Tale orientamento dell'IFRIC si basa sull'assunto che le cripto-attività non possano essere considerate:

- Disponibilità liquide, non essendo equiparabili alla moneta;
- Strumenti rappresentativi di capitale di altri soggetti giuridici;
- Strumenti atti a dare al detentore diritti riguardanti lo scambio di attività o passività di natura finanziaria.¹⁹⁵

Si precisa che nel sancire quanto detto l'IFRIC faceva riferimento alla categoria dei *cripty currency*, ma la dottrina ritiene che tali indicazioni possano ben valere in via analogica per tutte le *species* di cripto-attività.¹⁹⁶

¹⁹³ M. Pierro, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, Fascicolo 2/2020, Rivista di Diritto Tributario.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, Rassegna Tributaria – n.3/2022.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

3.1.2. Imposizione diretta

La prassi si pronunciò in via residuale anche sul trattamento delle operazioni in cripto-attività ai fini IRES e IRAP.

Ne consegue che per ciò che concerne l'IRES il trattamento applicabile viene individuato nella Risoluzione n. 72/E del 2016 con la quale l'Agenzia delle Entrate sancisce che le transazioni e la compravendita di cripto-attività sono operazioni idonee a generare ricavi o costi i quali hanno rilievo ai fini della determinazione del reddito d'impresa.¹⁹⁷

Inoltre, per quanto riguarda le società che pongono in essere tali operazioni per conto della clientela, l'utile e le perdite derivanti da tali operazioni sono rilevati nell'ammontare della differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente e la spesa sostenuta dalla società per l'acquisizione, ovvero tra il corrispettivo ricevuto dalla società in luogo della vendita e quanto trasferito al relativo cliente, per conto del quale si effettua l'operazione.¹⁹⁸

Inoltre, per quelle attività che rimangono nella disponibilità della società alla data di chiusura dell'esercizio la valutazione va effettuata secondo la media delle quotazioni osservata sulle piattaforme di scambio *on line* sulle quali avvengono gli scambi, valutazione la quale rileva ai fini fiscali ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Altra fonte, di prassi, in materia è la Risoluzione n. 14/E del 2018 con la quale l'Amministrazione Finanziaria rispondendo ad un quesito riguardante il trattamento fiscale delle cessioni di *token* ai sottoscrittori ai fini IRES e IRAP sancisce quanto segue.

La cessione di *token* rientra nella fattispecie degli impegni assunti dalla società nei confronti della clientela, in virtù di ciò l'operazione acquisisce rilievo con l'iscrizione dell'impegno tra le passività e con scrittura di chiusura che avviene nel momento del trasferimento del bene o dell'erogazione del servizio.¹⁹⁹

L'Amministrazione Finanziaria equipara, quindi, tale fattispecie a quella dei *voucher*, come una movimentazione finanziaria impattante esclusivamente sullo stato patrimoniale.

¹⁹⁷ Loconte & Partners, *Aspetti fiscali connessi alle cripto-attività*, Fondazione Telos centro studi dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, in www.odcec.roma.it.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

Mentre dal punto di vista reddituale l'operazione acquisisce rilevanza esclusivamente nel momento della cessione del bene o erogazione del servizio con relativa imputazione a conto economico.²⁰⁰

Di conseguenza le somma incassata in luogo della cessione dei *token* non rilevano ai fini della formazione della base imponibile dell'IRAP.²⁰¹

²⁰⁰ Loconte & Partners, *Aspetti fiscali connessi alle cripto-attività*, Fondazione Telos centro studi dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, in www.odcec.roma.it.

²⁰¹ *Ibidem*.

3.2. Le novità della disciplina fiscale in ambito di reddito d'impresa.

La nuova Legge di Bilancio 2023 interviene, quindi, anche con indicazioni in tema di determinazione del reddito d'impresa.

In particolare, per effetto dei commi 131 e 132 viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non rilevano per la determinazione del reddito d'impresa, di conseguenza, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.²⁰²

L'art. 110 del TUIR come modificato con l'inserimento del comma 3-*bis*, inoltre, precisa che tale esonero vale a prescindere dall'imputazione a conto economico delle componenti positive o negative derivanti dalla valutazione.²⁰³

Ne consegue che i criteri di qualificazione, classificazioni e imputazione come disciplinati dall'art. 83 del TUIR, delle componenti determinanti il reddito d'impresa, che risultano dalla valutazione delle cripto-attività, non concorrono alla determinazione dello stesso, rappresentando una deroga al principio di derivazione rafforzata²⁰⁴.²⁰⁵

Va ricordato inoltre come già nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 1° aprile 2009, n. 48, fossero elencate le fattispecie per le quali si deroga al suddetto principio ovvero:

- La valutazione delle attività ai sensi del *revaluation model*²⁰⁶ contenuto nello IAS 16²⁰⁷;
- La valutazione al *fair value* degli immobili rientranti nei beni d'investimento ai sensi dello IAS 40²⁰⁸;

²⁰² Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Il principio di derivazione rafforzata sancisce che a livello fiscale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, anche in deroga alle disposizioni previste dal TUIR.

²⁰⁵ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

²⁰⁶ Modello di rivalutazione delle poste delle immobilizzazioni in base alle variazioni di mercato.

²⁰⁷ Principio contabile concernente le modalità di rilevazione in contabilità delle immobilizzazioni.

²⁰⁸ Principio contabile concernente le modalità di rilevazione in contabilità degli investimenti di natura immobiliare.

- Le variazioni delle poste derivanti dall'applicazione dell'*impairment test*²⁰⁹ ai sensi dello IAS 36²¹⁰.

Ne deriva l'applicazione degli aggiustamenti in aumento o in diminuzione a secondo della classificazione in bilancio delle cripto-attività, in particolare:

- Per le attività rilevate tra le immobilizzazioni immateriali, gli aggiustamenti relativi alle quote di ammortamento, ed al maggior valore iscritto in bilancio.
- Per quelle iscritte tra le rimanenze invece gli aggiustamenti riguardanti le variazioni degli art. 92 e 94 del TUIR.
- Per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie gli aggiustamenti atti a sterilizzare le rettifiche di valore degli art. 94 e 110 del TUIR.

Il Testo unico delle Imposte sui Redditi sancisce infatti, la concorrenza alla determinazione del reddito d'esercizio d'impresa delle variazioni delle rimanenze di beni all'art. 92; i casi di irrilevanza ai fini fiscali delle variazioni dei titoli all'art. 94; e le norme generali che regolano le valutazioni e le rettifiche fiscalmente rilevanti all'art. 110.²¹¹

Non rileva, inoltre, ai fini fiscali, neanche la fattispecie concernente la rilevazione in bilancio del contro valore in euro delle variazioni dei crediti e dei debiti in cripto-attività.

Tali esenzioni vengono applicate in maniera analoga anche ai fini IRAP.

Di contro, concorrono alla formazione di reddito d'impresa fiscalmente imponibile, le plusvalenze derivanti dalla conversione delle attività in moneta legale e dalla permuta delle stesse attività con altri beni (incluse le operazioni *crypto to crypto*).²¹²

In tal caso, il valore fiscale riconosciuto è determinato secondo le regole generali dell'art. 9 del TUIR in tema di tasso di cambio applicabile, e di valore normale inteso quale "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari".²¹³

²⁰⁹ Test di verifica del valore iscritto in bilancio rispetto al valore recuperabile.

²¹⁰ Principio contabile concernente le modalità di rilevazione in contabilità delle perdite di valore delle attività.

²¹¹ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

²¹² *Ibidem*.

²¹³ *Ibidem*.

Per quanto concerne le attività contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali e finanziarie trovano invece applicazione gli articoli del TUIR:

- 86, concernente le plusvalenze patrimoniali idonee a concorrere alla formazione del reddito imponibile²¹⁴.
- 101, concernente la deducibilità delle minusvalenze, delle sopravvenienze passive e delle perdite.²¹⁵

Infine, per ciò che riguarda le cripto-attività rilevate in bilancio tra le rimanenze, trova applicazione l'art. 85 del TUIR, concernente le varie fattispecie rientranti nella classificazione di ricavo fiscalmente rilevante.²¹⁶

²¹⁴ Cessioni onerose, risarcimenti e plusvalenze derivanti da conferimenti di beni ai soci o beni non destinati all'esercizio dell'impresa.

²¹⁵ Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

²¹⁶ *Ibidem*.

4. Proposte di regolazione in ambito fiscale

4.1. Le questioni irrisolte in tema di tassazione e inquadramento fiscale

Sulla base di quanto detto finora, si può quindi esprimere un giudizio critico riguardo la cornice interpretativa data dall’Agenzia delle Entrate.

Si può sostenere che l’intervento sul tema dell’Amministrazione Finanziaria, precedente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, sicuramente ha contribuito a dare un orientamento, seppur di prassi, utile a colmare il vuoto normativo.

D’altro canto, va sottolineato però che con l’equiparazione delle cripto-valute alla valuta estera, l’Agenzia delle Entrate ha reso tale orientamento di prassi non solo di difficile attuazione dal punto di vista pratico ma anche suscettibile di incompatibilità, e con le discipline di fonte nazionale e non che inquadrano con specifici requisiti, le valute estere e le plusvalenze da queste derivanti, e con alcuni principi di fonte costituzionale.

Risulta del tutto chiaro come l’applicazione degli indirizzi che l’Amministrazione Finanziaria pone nella risposta all’interpello 788 del 24 novembre 2021 possano generare, anche non di rado, fattispecie nelle quali vi è evidente squilibrio rispetto all’effettiva capacità contributiva del cittadino.

Risulta contraddittorio come, inoltre, l’Agenzia delle Entrate, da un lato tenda ad equiparare la cripto-valute alla moneta estera ed i portafogli digitali ai conti corrente e di deposito, e dall’altro invece sostiene che le plusvalenze realizzate siano da escludere dal campo di applicazione dell’IVAFE.

Con l’avvento della legge di bilancio sicuramente si è andati verso un’armonizzazione della disciplina. Tuttavia, i miglioramenti rispetto alla situazione precedente non risultano esaustivi, nemmeno interpretando il dispositivo secondo gli orientamenti che la stessa Agenzia delle Entrate fornisce nella bozza in Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-

attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).²¹⁷

In primo luogo, rimane aperta la problematica riguardante l'eterogeneità delle definizioni e la difficoltà nel dare un inquadramento giuridico univoco al fenomeno, difficoltà della quale la stessa Agenzia delle Entrate prende atto, limitandosi ad evidenziare i precedenti tentativi di inquadramento. L'approccio di valutazione caso per caso sposato dall'Amministrazione Finanziaria rischia di creare non poche problematiche per il contribuente, il quale si ritroverebbe a dover valutare la sostanza economica dell'operazione. Dall'interpretazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio che l'Agenzia delle Entrate fornisce si evince la supremazia del criterio funzionale ma non viene specificato a quale categoria si debba riferire la finalità che rileva ai fini dell'inquadramento giuridico essendo coinvolti diversi soggetti (detentore, acquirente, intermediario, emittente, ecc.) nelle operazioni effettuate in cripto-attività.²¹⁸

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, non modifica il proprio orientamento in merito al trattamento adottato precedentemente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, confermando sostanzialmente l'equiparazione alla valuta estera, interpretazione discutibile che è rimasta prevalente fino all'entrata in vigore della legge di bilancio.²¹⁹ Questa, secondo parte della dottrina, altro non sarebbe che la conseguenza di una interpretazione distorta di quanto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2015, C-264/14 nella quale oltretutto si esprimeva in tema di esenzione IVA.²²⁰

Interpretazione la quale contrasterebbe con quanto sancito in altre fonti comunitarie quali la Direttiva 714 del 2019, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs n. 184 del 2021 oltre che con la definizione stessa di valuta estera contenuta nel D.P.R. n. 148 del 1988.

²¹⁷ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ "Come anticipato al paragrafo n. 2.1, con la risoluzione n. 72/E del 2016, è stato affermato il principio secondo cui alle operazioni avente ad oggetto *valute virtuali* risultano applicabili, in generale, le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute estere aventi corso legale" tratto da Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), p. 28.

²²⁰ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

È discutibile, oltretutto la posizione che tende a far rientrare tra i redditi di capitale i proventi derivanti dall'attività di *staking*, che invece risulterebbero più propriamente classificati tra i redditi diversi. Si sostiene infatti che il vincolo di indisponibilità proprio della fattispecie riguardante lo *staking* non sia condizione sufficiente per classificare i proventi derivanti da questa attività come redditi di capitale, la remunerazione per l'utente si realizza infatti non in virtù del solo impiego degli *asset* indisponibili, ma costituisce corrispettivo derivante dall'attività di "validazione/convalida" utile per la creazione di nuovi blocchi, alla stregua di un servizio che l'utente offre alla piattaforma *blockchain*, e che da questa viene remunerato.²²¹

Riguardo l'interpretazione delle norme nuove della Legge di Bilancio risulta ancora in dubbio se la detenzione debba sempre essere considerata rilevante ai fini fiscali. E quindi se sia opportuno considerare la detenzione, come fattispecie comprendente i rapporti di fatto, in linea con la definizione che viene data nel diritto civile, o come una fattispecie più ampia che ricomprenda anche le attività di *staking* realizzata in maniera congiunta con altri soggetti.²²²

In tema di irrilevanza fiscale delle permutate tra cripto-attività appartenenti alla stessa categoria funzionale, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate lascerebbe intendere che siano irrilevanti tutte le permutate effettuate tra diverse tipologie di cripto-valute, trascurando il fatto che vi sono cripto-valute aventi tra loro notevoli differenze dal punto di vista funzionale (ad esempio Bitcoin ed Ethereum).²²³

In tema di rideterminazione del valore, invece, l'Amministrazione Finanziaria stabilisce in capo al contribuente l'onere della prova tramite elementi certi e precisi ma non elenca, né individua puntualmente gli elementi e la documentazione che possa risultare più idonea rispetto a tale definizione, ignorando tra l'altro quelle fattispecie nelle quali a seguito delle operazioni non è prevista l'emissione di alcun documento, come ad esempio nelle operazioni *on-chain*, dove oltretutto può risultare di difficile determinazione anche il momento esatto nel quale l'operazione viene effettuata. Non esiste dunque una documentazione, che alla stregua di un estratto conto bancario, certifichi con esattezza l'ammontare del valore ad

²²¹ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

²²² *Ibidem*.

²²³ *Ibidem*.

una certa data e che possa essere portata in dote dal contribuente quale elemento certo e preciso.²²⁴

In tema di imposizione IVA, inoltre, non si va oltre quanto stabilito da una interpretazione che tende ad applicare in via analogica a tutte le cripto-attività ciò che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2015, C-264/14 stabiliva in tema di esenzione delle operazioni in cripto-valute.²²⁵

Sempre in tema di imposizione indiretta, ed in particolare riguardo le operazioni in NFT, l'Amministrazione Finanziaria non chiarisce il trattamento fiscale adoperabile in merito alle operazioni in NFT che abbiano come sottostante beni acquisiti in leasing finanziario o operativo.

Riguardo tale fattispecie ci si chiede quale sia l'impatto fiscale del riscatto dell'NFT, anche in termini di rilevazione contabile, si ritiene opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca se vada iscritto in bilancio al momento del riscatto lo stesso NFT o in alternativa il bene sottostante, con contropartita il valore dell'NFT stesso, eventualmente iscritto in precedenza che così viene cancellato dal bilancio, per effetto dell'iscrizione del sottostante.²²⁶

Inoltre, non ci si pronuncia neanche sulla fattispecie riguardante gli NFT che presentino differenze di valore rispetto al loro sottostante e che rispetto a questi hanno un valore aggiunto.²²⁷

In tema di Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, seppur vantaggiosa per alcuni contribuenti, è discutibile la scelta dell'Agenzia delle Entrate di far rilevare il valore osservabile sulle piattaforme di scambio ai fini della determinazione della base imponibile, escludendo così del tutto la rilevanza del costo di acquisto.²²⁸

Ci si discosta così dalla disciplina riguardante gli strumenti finanziari per i quali soltanto se quotati rileva il valore negoziale, altrimenti si da rilevanza al valore di acquisto o al valore nominale.

²²⁴ *Ibidem.*

²²⁵ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

²²⁶ Assoholding, *Osservazioni alla bozza di circolare in tema di "Trattamento fiscale delle cripto-attività" in consultazione pubblica*, 3 luglio 2023, in <https://www.assoholding.it/consultazioni/osservazioni-alla-bozza-di-circolare-in-tema-di-trattamento-fiscale-delle-cripto-attivita-in-consultazione-pubblica/>.

²²⁷ *Ibidem.*

²²⁸ *Ibidem.*

Nel caso delle cripto-attività mancando il valore nominale ed essendo asset soggetti a grande volatilità il costo di acquisto sarebbe il criterio più oggettivo per la determinazione della base imponibile.²²⁹

In tema di regimi transitori, inoltre, si pone il tema di irretroattività della normativa tributaria, con il quale principio si scontrerebbe la norma che inquadra quali redditi diversi quelli derivanti dalle operazioni eseguite precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, con interpretazione estensiva anche a quelli generati da operazioni in cripto-attività e non solo in cripto-valuta.²³⁰

Il principio di irretroattività delle norme tributarie viene sancito dal comma 1, dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, nel quale viene stabilito che eventuali modifiche delle norme tributarie debbano avere efficacia soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme stesse.

Secondo parte della dottrina, infatti, le disposizioni riguardanti le plusvalenze realizzate precedentemente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio altro scopo non avrebbero se non quello rendere fiscalmente imponibili tali operazioni camuffando quali norme transitorie quelle disposizioni che invece introducono una vera e propria tassazione retroattiva.²³¹

Il comma 127 dell'art. 1 della Legge di Bilancio infatti recita: “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.”

Dal testo si evince chiaramente come l'obiettivo della norma non sia quello di ammettere, in deduzione delle future plusvalenze, le minusvalenze

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

²³¹ G. Fimiani, S. Stufano, *Cripto-attività: l'Agenzia non chiarisce la tassazione retroattiva*, Quotidiano Più Fisco, 17 giugno 2023, in <https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10522386/cripto-attivita-lagenzia-non-chiarisce-la-tassazione-retroattiva>.

pregresse, bensì quello di assoggettare ad imposizione le plusvalenze pregresse dedotte del valore delle minusvalenze.²³²

Il comma 127 e l'interpretazione che ne dà l'Agenzia delle Entrate sarebbero quindi in evidente contrasto con quanto sancito dallo statuto del contribuente che all'art. 3 dispone l'irretroattività delle norme tributarie mentre all'art. 1, comma 2 recita che "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tale le disposizioni di interpretazione autentica"²³³

Né consegue che eventuali introduzioni di norme che abbiano come effetto un'imposizione retroattiva possono essere disposte soltanto evidenziando l'esplicita deroga alle suddette disposizioni contenute nello statuto del contribuente.

In tal caso non solo non si registra tale volontà di derogare esplicitamente ma addirittura si ravvede il tentativo di camuffare la ratio della norma facendola apparire nella veste di norma transitoria.²³⁴

In tema di monitoraggio, inoltre, si tende ad attribuire, come si è visto, l'obbligo indipendentemente dalle modalità di detenzione e dal paese nel quale le attività vengono detenute, prospettando un allargamento dell'obbligo di monitoraggio ad una dimensione tale da far configurare potenzialmente una limitazione al principio europeo di libera circolazione dei capitali.²³⁵

Tale lettura risulta essere in contrasto con la *ratio* stessa delle norme in tema di monitoraggio fiscale, le quali hanno lo scopo di individuare i redditi conseguiti all'estero che possano risultare imponibili per il fisco italiano.

In tema di regolarizzazione inoltre non appaiono chiare le modalità con le quali il contribuente sarebbe tenuto a dimostrare la provenienza lecita dei fondi utilizzati per l'acquisizione delle cripto-attività.²³⁶

²³² *Ibidem*.

²³³ G. Fimiani, S. Stufano, *Cripto-attività: l'Agenzia non chiarisce la tassazione retroattiva*, Quotidiano Più Fisco, 17 giugno 2023, in <https://www.quotidianopiù.it/dettaglio/10522386/cripto-attivita-lagenzia-non-chiarisce-la-tassazione-retroattiva>.

²³⁴ *Ibidem*.

²³⁵ F. Spinello, *Trattamento fiscale delle cripto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

²³⁶ *Ibidem*.

4.2. *Prospettive di intervento normativo*

Quanto esaminato fino ad ora ci lascia intendere come siano ancora molto ampi i margini di miglioramento della disciplina. I molti nodi rimasti irrisolti e le molte incertezze interpretative richiederebbero uno sforzo normativo e legislativo ben più imponente di quello, comunque apprezzabile, che si è avuto con l'ultima Legge di Bilancio.

Allo stato attuale in attesa della versione definitiva del documento dell'Agenzia delle Entrate riguardo le modifiche apportate dalla legge di bilancio, ci si può interrogare su quali possano essere i futuri *step* legislativi idonei ad armonizzare la normativa.

Sicuramente è auspicabile un intervento teso a dare finalmente una definizione giuridica ed univoca alle crypto-attività che permetta di abbandonare il criterio funzionale marginalizzando le questioni riguardanti le caratteristiche economico-tecnologiche degli strumenti e semmai lasciando uno spazio residuale alla distinzione tra attività detenute a scopi speculativi ed attività detenute a scopo di investimento.

Altro intervento auspicabile sarebbe da porsi sul tema della detenzione rilevante, abbandonando la tentazione di assoggettare gli *asset* ad imposta patrimoniale e concentrandosi soltanto sugli elementi reddituali, rendendo così fiscalmente irrilevante la detenzione quando la stessa non è produttiva di reddito.

Inoltre, andrebbe snellito l'apparato di oneri a carico del contribuente in particolare in tema di prova dei valori scaturiti dalla rideterminazione, e di provenienza lecita dei fondi in sede di regolarizzazione, ribaltando l'onere della prova in capo all'Amministrazione Finanziaria, la quale ha maggiori mezzi per entrare in possesso di tali informazioni.

Per quanto concerne invece il tema riguardante la distinzione tra redditi diversi determinati dalle operazioni in crypto-attività e redditi da capitale, come vengono classificati quelli derivanti dall'attività di *staking*, una potenziale soluzione si ravvede nella Legge del 9 agosto 2023, n. 111 (legge di delega al Governo sulla riforma fiscale) la quale prevede la creazione di un'unica categoria reddituale per tutti i redditi di natura finanziaria.

La stessa legge delega inoltre all'art. 5, lett. *d*) n. 8 prevede interventi in tema di armonizzazione e razionalizzazione della disciplina fiscale riguardante i rapporti finanziari tenuti attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali.

Ciò lascia presagire senz'altro un intervento sul tema in sede di riforma fiscale, che ad oggi rimane comunque di difficile determinazione in termini di orientamento del legislatore, essendo alquanto generica e vaga la cornice stabilita dalle Legge Delega, la quale invita ad intervenire sul tema ma non fornisce indicazioni specifiche sul merito degli interventi da realizzare.

Conclusioni

La disamina svolta in questo elaborato ci offre spunti di riflessione che ci portano a concludere quanto segue.

Il fenomeno delle cripto-attività ha avuto uno sviluppo economico e tecnologico estremamente rapido, rispetto a tale rapidità si comprende facilmente come gli sviluppi normativi fossero destinati a tardare, faticando oltretutto non solo nei tempi ma anche nei modi di rappresentazione giuridica del fenomeno.

Le questioni di natura definitoria rimangono probabilmente la principale limitazione allo sviluppo di una normativa che inquadri univocamente le cripto-attività e le sue *species* in maniera analoga a quanto la disciplina finanziaria fa rispetto ai prodotti finanziari e alle loro varianti negoziate sui mercati tradizionali.

Tali ritardi rispetto alla regolazione normativa del fenomeno hanno, come si è visto, portato all'adozione della disciplina di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione Finanziaria a prescindere dal merito e dall'opportunità dei suoi orientamenti ha mostrato, un atteggiamento rinunciatario, probabilmente dovuto al ruolo non legislativo rivestito, che ha determinato l'orientarsi della materia attraverso l'applicazione analogica di norme destinate ad altre fattispecie, in attesa che si compisse la svolta provocata dalla Legge di Bilancio 2023.

L'avvento delle norme e delle modifiche da questa portate in dote va sicuramente visto con favore, almeno per ciò che concerne una decisa scelta di campo riguardante il trattamento tributario destinato alle operazioni effettuate dalle persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa.

Decisamente più timido è stato, invece, l'intervento normativo in tema di determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP, limitato per lo più ad alcune considerazioni in tema di valutazione degli *asset* detenuti dalle persone giuridiche.

A tal proposito risulta quindi sicuramente necessario un ulteriore intervento normativo, così come anche in materia di IVA si rileva la necessità di un arricchimento della disciplina che vada oltre le tematiche affrontate nelle fonti sovranazionali.

In conclusione, si può affermare come partendo da un quadro definitivo armonico ed univoco, ci si debba porre l'ambizione di arrivare ad una disciplina tributaria del fenomeno quanto più asettica rispetto alle altre normative, e che renda le disposizioni in materia fiscale autonome e singolarmente applicabili prescindendo dalle contaminazione delle altre disposizioni finalizzate a diversi tipi di regolamentazione.

Bibliografia

Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E del 2013.

Agenzia delle Entrate, Consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 14/E del 2018.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 788/2021.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 508/2022.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 515/2022.

G. Allisiardi, *Bitcoin per tutti, Bitcoin e le crittovalute spiegate in modo veloce e semplice alla portata di tutti.*

F. Antonacchio, *Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*, in *Il Fisco*, n. 44, 22 novembre 2021.

F. Antonacchio, *Web3 ed economia decentralizzata nuove sfide fiscali*, in *il Fisco*, n. 39, 17 ottobre 2022.

L. Aquaro, F. De Vincentiis, *Sembra tempo di certezze sulla tassazione delle operazioni in valuta virtuale*, in *Diritto e pratica tributaria* 5/2022.

Assoholding, *Osservazioni alla bozza di circolare in tema di “Trattamento fiscale delle cripto-attività” in consultazione pubblica*, 3 luglio 2023.

Banca Centrale Europea, *Parere del 19 febbraio 2021*.

Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”*, Roma, 30 gennaio 2015.

U. Bechini, M.C. Cignarella, *Quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B, Antiriciclaggio – Compravendita di immobile – Pagamento del prezzo in Bitcoin*, Consiglio Nazionale del Notariato.

C. Bianchi, *Bitcoin, Criptovalute, Blockchain Spiegate Facili: la guida completa alle criptovalute per chi parte da zero*, Edizioni GH, Roma, 2019.

S. Capaccioli, *Criptovalute e bitcoin: profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 2015.

F. Caravati, *Commercialista e nuovo regime fiscale delle cripto-attività*, 14 marzo 2023.

Comitato IVA, *Working Paper*, n. 1037 del 24 febbraio 2022.

Corte d'Appello di Brescia Decreto n. 26/2018.

Corte di Giustizia Europea, *Sentenza causa C-264/14*, del 22 ottobre 2015.

Decreto Legge n. 167, del 28 giugno 1990.

Decreto Legge n. 201, del 6 dicembre 2011.

Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997.

Decreto Legislativo n. 467 del 18 dicembre 1997.

Decreto Legislativo n. 231, del 21 novembre 2007.

Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.

Decreto Legislativo n. 125, del 4 ottobre 2019.

Decreto Legislativo n. 184, del 2021.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, Testo
Unico delle Imposte sui Redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988.

Direttiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18 settembre
2000.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 aprile
2004.

Direttiva 2006/112/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 28 novembre 2006.

Direttiva 2018/843/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 maggio 2018.

Direttiva 2019/714/CE del Parlamento e del Consiglio, 2019.

Direzione Regionale Lombardia, risposta n. 956-39/2018 del 22 gennaio 2018.

Disegno di Legge A.S., n. 2572 del 30 marzo 2022.

G. Fimiani, S. Stufano, *Cripto-attività: l'Agenzia non chiarisce la tassazione retroattiva*, Quotidiano Più Fisco, 17 giugno 2023.

G. Guerrieri, *La moneta elettronica. Profili giuridici dei nuovi strumenti di pagamento*, Il Mulino, Bologna, 2015.

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, Legge di Bilancio 2023.

M. Leo, *La necessità di regole più chiare per la tassazione delle criptovalute*, in *Corriere Tributario*, n. 10, 1° ottobre 2022.

Loconte & Partners, *Aspetti fiscali connessi alle crypto-attività*, Fondazione Telos centro studi dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.

P. Mastellone, *Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti*, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 22 dicembre 2021.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto n. 141 del 13 agosto 2010.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 13 gennaio 2022.

S. Nakamoto, *Bitcoin; a peer-to-peer Electronic Cash System*, 2009.

M. Pierro, *Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*, *Rassegna Tributaria* – n.3/2022.

M. Pierro, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, Fascicolo 2/2020, *Rivista di Diritto Tributario*.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, (Codice Civile).

L. Scarano, *Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n.3, 1° marzo 2022.

F.P. Schiavone, *Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute*, *Diritto e pratica tributaria internazionale* n. 3/2019.

F. Spinello, *Trattamento fiscale delle crypto-attività: osservazioni critiche a margine della recente bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in

bollettino tributario d'informazione, quindicinale di dottrina legislazione
giurisprudenza consulenza, 30 luglio 2023.

Statuto dei Diritti del Contribuente.

TAR del Lazio, Sentenza n. 01077 del 27 gennaio 2020.

Tribunale di Firenze, Sez. Fall., Sentenza n. 18/2019.

Tribunale di Verona, Sentenza n. 195/2017.

Sitografia

www.bitcoinpertutti.org;

www.caravatipagani.it/news/nuovo-regime-fiscale-criptoattivita/;

www.odcec.roma.it;

www.assoholding.it/consultazioni/osservazioni-alla-bozza-di-circolare-in-tema-di-trattamento-fiscale-delle-cripto-attivita-in-consultazione-pubblica/;

www.quotidianopiu.it/dettaglio/10522386/cripto-attivita-lagenzia-non-chiarisce-la-tassazione-retroattiva.

Riassunto

L'elaborato si pone l'obiettivo di analizzare il trattamento fiscale relativo alle cripto-attività ed i profili tributari delle stesse, partendo dalla descrizione delle principali caratteristiche economiche e tecnologiche, si descrivono in seguito i principali interventi, normativi e non, con i quali si è tentato di inquadrare giuridicamente la fattispecie, per poi entrare nel merito del trattamento fiscale riservato alle operazioni in cripto-attività, precedente e successivo all'entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2023. Tale analisi viene condotta distinguendo tra le operazioni poste in essere dalle persone fisiche e quelle riguardanti le persone giuridiche, nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Le cripto-valute si sviluppano a partire dal 2008, in particolare con l'introduzione del Bitcoin ad opera di Satoshi Nakamoto.

Egli pubblicò un documento nel quale teorizzava un sistema di transazioni disintermediato basato sulla crittografia, servendosi del sistema *blockchain*, e rendendo così superflua l'intermediazione di terzi soggetti.

L'intuizione principale di Satoshi Nakamoto, manifestatasi in tale documento, fu la combinazione di tecnologie già conosciute ed esistenti, al fine di eliminare il problema della doppia spesa.

Il sistema da questi teorizzato, inoltre, prevedeva una serie di meccanismi tali da far risultare estremamente complicata, la falsificazione e la manipolazione delle transazioni.

Tra le peculiarità delle cripto-valute, vi sono i vantaggi di natura economica: le commissioni per transazioni sono, infatti, notevolmente inferiori a quelle sostenute per i tradizionali metodi di pagamento, ad esempio bonifici bancari, che oltretutto necessitano di tempi maggiori affinché la transazione sia completata.

Il ricorso all'utilizzo delle criptovalute è inoltre incentivato da un altro fattore, non secondario, nelle preferenze degli utenti, ovvero quello dell'anonimato.

Le cripto-valute presentano varie utilità per gli utenti, come la speculazione, la registrazione dei contratti, il deposito di garanzie, o lo scambio di azioni e di altri prodotti finanziari.

La maggior parte degli utilizzatori furono comunque attratti prevalentemente dalla natura speculativa degli strumenti, data la loro notevole volatilità.

Attraverso l'attività di "*mining*" i creatori di bitcoin competono tra loro per la risoluzione di un problema di natura matematica, mediante la risoluzione di tale problema gli utenti convalidano le transazioni ed ottenendo un corrispettivo. Tale processo di convalida e di emissione permette di decentralizzare le funzioni che sono tipicamente svolte dalle autorità monetarie, come le banche centrali.

Bisogna ricordare, inoltre, come lo sviluppo del codice e della rete, oggi sfugga dal controllo degli stessi creatori, i quali in casi come quello del bitcoin hanno rinunciato al controllo sul sistema affidando il suo funzionamento a regole matematiche, ed al consenso dei partecipanti.

Dal punto di vista economico il valore delle cripto-valute è determinato dal mercato, proprio come qualsiasi altro bene.

Tale fenomeno ha suscitato interesse e ha rappresentato una novità per le sue peculiarità, dal punto di vista informatico. Il funzionamento, per quanto complesso, risulta oggi abbastanza chiaro per gli esperti del settore informatico ed economico.

Decisamente complicato è stato il processo che ha portato ad un inquadramento giuridico chiaro di tale fenomeno ed a un trattamento fiscale ben definito.

Rispetto a tale nuovo fenomeno si pone fin da subito il problema di inquadrare dal punto di vista giuridico la nascente valuta virtuale e di darne una definizione quanto più puntuale possibile.

Da questo punto di vista si noti come le criptovalute non possano essere inquadrate giuridicamente come moneta.

Esse, infatti, sicuramente non sono:

- moneta merce, non avendo valore intrinseco;
- moneta rappresentativa, non avendo un controvalore in oro;
- moneta fiat, essendo prive di corso legale;
- moneta elettronica non essendo emesse da una banca centrale.

Per quanto riguarda la funzione, non possono essere, classificate come istituto di pagamento, e non rientrano nella definizione di moneta elettronica dettata dalle direttive europee.

Una definizione plausibile risulta quindi essere quella di cripto-valuta come bene mobile ed immateriale.

Altra ipotesi è quella di considerare le cripto-valute come materie prime, in considerazione del fatto che il loro valore è determinato dalla domanda e dall'offerta, e che quest'ultima è limitata nel tempo.

Ma su entrambe queste ipotesi grava la mancanza del requisito di materialità.

Inoltre, la definizione di cripto-valuta come valore mobiliare si scontra con la disciplina avanzata dalla direttiva 2004/39/CE la quale esclude i mezzi di pagamento.

Altri casi di esclusione riguardano i diritti di credito, in virtù del fatto che le cripto-valute non includono al loro interno il diritto ad una prestazione ed il credito pecuniario.

Non può neanche considerarsi adeguata la definizione di strumento finanziario, in quanto manca un atto giuridicamente rilevante.

In base a quanto analizzato finora si può affermare che le cripto-valute rientrano all'interno di un insieme più ampio di entità, con le quali condividono, oltre alla tecnologia del registro distribuito e della crittografia, la caratteristica comune di non essere, né emesse, né garantite da una autorità centrale, ovvero da una banca centrale. Tali entità sono rappresentazioni digitali di un valore che può essere trasferito, scambiato, utilizzato per investire o per pagare, e rientrano tutte all'interno della categoria delle cripto-attività.

Tra le tipologie di cripto-attività vanno menzionati

- gli *utility token*, accettati esclusivamente dall'emittente della specifica cripto-attività, i quali prevedono per chi ne dispone, l'accesso ad una utilità, intesa anche come bene o servizio, accessibile digitalmente;
- I *security token*, prevalentemente acquisiti per finalità di investimento, possono essere assimilati ai prodotti finanziari, in quanto attribuiscono diritti di natura patrimoniale;
- E i *currency*, i quali non conferendo alcun diritto, sono utilizzati prevalentemente come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o

servizi, o per essere scambiati o trasferiti, sono tra quelli elencati, quelli con caratteristiche più simili alla moneta. In questa categoria rientrano le cripto-valute.

Il fenomeno delle cripto-attività va quindi sviluppandosi progressivamente all'interno di un contesto nel quale, il legislatore, almeno in una fase iniziale, incontra difficoltà nel fornire una cornice giuridica chiara in ambito fiscale.

Tale situazione ha portato all'adozione di orientamenti di prassi proposti da soggetti diversi, ed in particolare dall'Amministrazione Finanziaria, e ad orientamenti giurisprudenziali, influenzati anche dalla disciplina comunitaria.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, ne dava una definizione di carattere monetario, equiparandole alla valuta estera.

Banca d'Italia le definisce come mezzo di scambio ed esclude, oltre alla classificazione di moneta anche quella di mezzo di pagamento.

Il Consiglio Nazionale del Notariato invece ritiene che le cripto-valute possano essere considerate alla stregua di un mezzo di pagamento addirittura di natura convenzionale.

Per ciò che concerne la giurisprudenza:

- La Corte d'Appello di Brescia stabilisce che le cripto-valute debbano essere assimilata al denaro;
- Il Tribunale di Verona assimila le cripto-valute agli strumenti finanziari;
- Il Tribunale di Firenze, Sez. Fall., fa rientrare le cripto-valute tra i beni giuridici;
- il TAR del Lazio sottolineando l'assenza di una disciplina consolidata sancisce l'impossibilità di equiparare la cripto-valuta alla moneta.

Per quanto concerne gli impulsi comunitari:

- La Direttiva 843 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, limita la possibilità di effettuare operazioni anonime sugli *exchange*.
- La proposta di regolamento MiCAR della Commissione Europea inserita all'interno di un pacchetto riguardante la finanza digitale le classifica e distingue in classi, tra quelle che sono considerate strumento di pagamento, e quelle che non possono essere così definite.

Inoltre, si amplia la disciplina riguardante gli strumenti finanziari facendo rientrare in tale categoria anche gli *asset* emessi tramite DLT.

La Banca Centrale Europea sottolinea, la necessità di un intervento normativo che possa al tempo stesso, da un lato sostenere lo sviluppo del mercato, e dall'altro, monitorare ed attenuare i rischi per gli operatori legati all'utilizzo delle singole tipologie di cripto-attività.

Va puntualizzato che, la proposta MiCAR più che dotare il fenomeno di una disciplina *ad hoc*, tende ad inserire il fenomeno nel campo di applicazione della disciplina riguardante gli strumenti e i mercati finanziari.

Rispetto a tale eterogeneità definitoria risultava evidente la necessità di tendere ad una armonizzazione della normativa che potesse portare chiarezza ai fini soprattutto del trattamento fiscale.

In tema di prestatori di servizi, va citato il Decreto del 13 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale limita l'attività dei prestatori di servizio riguardanti le valute virtuali ai soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del registro tenuto dall'OAM.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale posto in essere fino al 31 dicembre 2022, questo fu dettato prevalentemente dagli orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, fino all'entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2023.

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2022 vale quanto segue.

In tema di imposte dirette è opinione dell'Amministrazione Finanziaria che le cessioni a termine di cripto-valute abbiano sempre rilievo dal punto di vista fiscale, mentre non rilevano fiscalmente le cessioni a pronti, in quanto mancherebbe lo scopo speculativo.

Fa eccezione la fattispecie per la quale la valuta oggetto di alienazione sia stata prelevata da portafogli i quali abbiano avuto per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nel periodo d'imposta una giacenza media superiore ad euro 51.645,69, calcolata tenendo conto di tutti i portafogli detenuti dal contribuente prescindendo dalla loro tipologia.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che tali operazioni, effettuate da persone fisiche, se non operanti in veste di imprenditori, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%, la detenzione in *holding* risulta invece giuridicamente irrilevante.

In tema di imposte indirette, per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia delle Entrate considera le operazioni di conversione del cripto-valute con la valuta legale come prestazioni di servizi esenti da IVA.

Fanno eccezione le operazioni effettuate in *stablecoin* per le quali si ritiene che, contrariamente a quelle che hanno ad oggetto le cripto-valute, queste possano essere considerate quali cessione di beni, ovvero prestazioni di servizi erogate tramite mezzo elettronico, e quindi assoggettate alla normale imposizione che prevede l'aliquota del 22%.

Per ciò che concerne gli *utility token* invece, l'Amministrazione Finanziaria li assimila ai *vaucher*. A tali strumenti, privi di finalità speculativa, si applica quindi la disciplina che tende a classificarli secondo la distinzione tra monouso e pluriuso.

Alla cessione dei monouso si applica l'IVA imponibile riguardante la cessione di beni o prestazione di servizio a cui il buono da diritto.

Per quanto riguarda i pluriuso, invece, la cessione dei *vaucher* non è imponibile e si applica soltanto l'IVA esigibile nel momento in cui i beni o i servizi, a cui i *vaucher* si riferiscono, sono effettivamente trasferiti dal cessionario all'acquirente.

Le operazioni in cripto-valuta non sono assoggettate ad IVAFE, in quanto questa si applica ai rapporti bancari, per la stessa ragione i depositi in cripto-attività non risulta soggetti neanche ad imposta di bollo.

In tema di monitoraggio, per i detentori di valute virtuali, in tutte le loro tipologie, indipendentemente dalla detenzione diretta o meno della chiave privata, sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale come disciplinato dal D.L. n.167/1990.

Per quanto riguarda la categoria dei "neo-residenti" inoltre, si consente a coloro i quali, persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia, di poter optare per il regime forfettario consistente nel versamento della somma di 100.000 euro annui, in luogo di quanto avrebbero dovuto versare ai sensi del regime fiscale ordinario.

Ne consegue che per tale categoria, diversamente da quanto avviene per i residenti persone fisiche, le plusvalenze generate dalla detenzione delle cripto-attività:

- rappresentano redditi conseguiti all'estero e perciò soggetti all'imposta sostitutiva;

- non rientrano nel campo di applicazione dell'IVAFE;
- non fanno nascere in capo al contribuente l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW del modello per le persone fisiche.

Per ciò che riguarda la disciplina successiva alla Legge di Bilancio 2023, invece, vale quanto segue.

I redditi derivanti dalle operazioni in cripto-attività sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% così come avviene per i proventi finanziari attraverso tre tipologie diverse di regimi ovvero il regime dichiarativo, il regime del risparmio amministrato ed il regime del risparmio gestito.

Il regime dichiarativo prevede l'obbligo per il contribuente in sede di dichiarazione di presentare i redditi derivanti dalle cripto-attività ed il conseguente versamento tramite F24 nel termine previsto per i versamenti dovuti per le imposte sui redditi;

Il regime del risparmio amministrato, consistente nell'esercizio da parte del contribuente dell'opzione in favore degli istituti bancari, società di intermediazione mobiliare, ma anche nei riguardi dei prestatori di servizi di valuta virtuale, e dei prestatori di servizi di portafogli digitali iscritti all'OAM.

L'esercizio dell'opzione, che deve essere formalizzato in documento scritto, se realizzato in corso d'anno ha valenza dal periodo d'imposta successivo e consente agli intermediari l'applicazione diretta dell'imposta sostitutiva. Ma, in questa fattispecie, l'applicazione prescinde dal superamento della soglia dei 2.000 euro in quanto tale franchigia ha rilevanza a condizione che le minusvalenze siano indicate in dichiarazione. Inoltre, affinché sia possibile l'esercizio dell'opzione deve sussistere stabilità di rapporto tra il contribuente e l'intermediario, il quale intermediario provvede al versamento dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo al realizzo, trattenendo l'importo o ricevendo provvista dal contribuente, e provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso modello 770.

Il regime del risparmio gestito consente al contribuente, attraverso redazione del documento di controllo di investimento per la gestione dei portafogli, di incaricare l'intermediario riguardo la trattenuta e il versamento dell'imposta sostitutiva in maniera analoga a quanto avviene per il regime del risparmio amministrato. L'imposta viene calcolata sul risultato netto della gestione ma

a differenza del regime amministrato il risultato viene assoggettato a tassazione secondo il regime di competenza, nel momento della maturazione e non secondo il principio di cassa. Inoltre, in tale regime in virtù delle modifiche apportate alla disciplina si ha che i conferimenti nella gestione delle cripto-attività vengono considerati alla stregua di cessioni a titolo oneroso con conseguente assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti dalle divergenze di valore tra il conferimento e il valore attribuito alla fine del precedente contratto di gestione. L'intermediario gestore, quindi, provvede al versamento in luogo del contribuente, in caso questi non metta a disposizione le somme necessarie è facoltà dell'intermediario adempiere attraverso disinvestimenti del patrimonio gestito del contribuente ed è autorizzato alla sospensione del servizio nel caso in cui vi sia prelievo o trasferimento delle attività ed il contribuente non metta a disposizione le somme tali per adempiere al versamento dell'imposta.

La Legge di Bilancio 2023, inoltre, integra la disciplina anche in tema di monitoraggio ed amplia l'obbligo anche ai prestatori di servizi di portafoglio.

Inoltre, la nuova disciplina amplia l'oggetto del monitoraggio anche a tutte le operazioni aventi ad oggetto ogni tipologia di cripto-attività con indicazione nel quadro RW.

Riguardo l'IVA la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 non si discosta dall'orientamento dato dalla Corte di Giustizia Europea, la quale si esprimeva ribadendo l'esenzione dal campo IVA delle operazioni in *bitcoin*.

La nuova disciplina inoltre introduce l'imposta di bollo e l'imposta sul valore delle cripto-attività entrambe con aliquota del 2 per mille.

La nuova legge, disciplina anche gli obblighi in capo alle società residenti, che effettuano l'intermediazione, e a quelle non residenti per ciò che concerne le operazioni riguardanti stabili organizzazioni nel territorio italiano.

Gli obblighi valgono per le seguenti fattispecie:

- la cessione onerosa, il rimborso, la permuta, la detenzione di cripto-attività;
- i prelievi di cripto-attività dei portafogli virtuali;
- il trasferimento di cripto-attività su portafogli intestati a soggetti diversi da quello originario.

Le informazioni da comunicare obbligatoriamente riguardano:

- gli estremi anagrafici e fiscali del contribuente;
- la natura dell'operazione;
- il numero e il valore degli *asset* interessati;
- i redditi diversi eventualmente generati dall'operazione.

Per ciò che concerne il regime applicato alle persone giuridiche fino al 31 dicembre 2022 si registrano disposizioni in tema di trattamento contabile e di imposizione diretta.

In particolare, dal punto di vista contabile le cripto-attività vanno classificate tra le rimanenze di magazzino qualora siano acquistate al fine della successiva alienazione, o tra le immobilizzazioni immateriali qualora si preveda di detenerle per periodi di tempo più prolungati.

L'Agenzia delle Entrate sancisce che le transazioni e la compravendita di cripto-attività sono operazioni idonee a generare ricavi o costi i quali hanno rilievo ai fini della determinazione del reddito d'impresa, rilevando quindi sia ai fini IRES che IRAP.

Sul tema del trattamento riservato alle persone giuridiche invece la legge di bilancio 2023 introduce novità.

In particolare, si afferma che, per effetto dei commi 131 e 132 viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non rilevano per la determinazione del reddito d'impresa, di conseguenza, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Numerose rimangono le questioni irrisolte sulle quali si interroga la dottrina in particolare in merito all'equiparazione delle cripto-attività alla valuta estera, orientamento poco calzante e suscettibile di creare distorsioni.

Rimane aperta la problematica riguardante l'eterogeneità delle definizioni e la difficoltà nel dare un inquadramento giuridico univoco al fenomeno.

Si registra un l'intervento normativo in tema di determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP, troppo marginale e non idoneo a completare la disciplina.

In tema di imposizione IVA, inoltre, non si va oltre quanto stabilito da una interpretazione che tende ad applicare in via analogica a tutte le cripto-attività ciò che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2015, C-264/14 stabiliva in tema di esenzione delle operazioni in cripto-valute.

In tema di monitoraggio, si tende ad attribuire l'obbligo indipendentemente dalle modalità di detenzione e dal paese nel quale le attività vengono detenute, prospettando un allargamento dell'obbligo di monitoraggio ad una dimensione tale da far configurare potenzialmente una limitazione al principio europeo di libera circolazione dei capitali.

Tale orientamento si scontra la *ratio* della normativa sul monitoraggio fiscale.

Allo stato attuale si attende la versione definitiva del documento dell'Agenzia delle Entrate riguardo le modifiche apportate dalla legge di bilancio.

Sarebbe auspicabile un intervento teso a dare finalmente una definizione giuridica, chiara ed univoca alle crypto-attività che permetta di abbandonare il criterio funzionale tralasciando le questioni riguardanti le caratteristiche economiche e tecnologiche degli strumenti.

Altro intervento auspicabile sarebbe da porsi sul tema della detenzione rilevante, escludendo la possibilità di assoggettare gli *asset* ad imposta patrimoniale e concentrandosi soltanto sugli elementi reddituali, facendo in modo tale da rendere irrilevante la detenzione quando la stessa non è produttiva di reddito.

Inoltre, andrebbe snellito l'apparato di oneri a carico del contribuente in particolare in tema di prova dei valori scaturiti dalla rideterminazione, e di provenienza lecita dei fondi in sede di regolarizzazione, ribaltando l'onere della prova in capo all'Agenzia delle Entrate.

Si attende inoltre di capire quali saranno gli interventi legislativi che scaturiranno in sede di riforma fiscale, per effetto della Legge Delega che invita a esprimersi legiferando sul tema.

In conclusione, da quanto si è analizzato in questo elaborato si evince che, l'introduzione delle norme previste dalla Legge di Bilancio hanno segnato senz'altro un momento di svolta positivo e chiarificatore, atto a colmare una disciplina che per anni ha presentato evidenti lacune e vuoti normativi.

Ciò nonostante, ci si attende in futuro un intervento ulteriore che affronti le questioni rimaste irrisolte, e che doti la materia di una normativa fiscale completa ed omogenea tale da dare chiarimenti esaustivi sia a beneficio dei contribuenti e degli operatori del settore sia a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all'accertamento degli adempimenti fiscali.